Conto corrente con la Posta

Supplemento ordinario alla "Gazzetta Ufficiale" n. 170 del 24 luglio 1943

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEFONI: 50-107 – 50-033 – 53-914

REGIO DECRETO 7 giugno 1943, n. **651.**

Ordinamento dello Stato Nobiliare Italiano.

REGIO DECRETO 7 giugno 1943, n. **652.**

Regolamento per la Consulta Araldica del Regno.

LEGGI E DECRETI

REGIO DECRETO 7 giugno 1943, n. 651.
Ordinamento dello Stato Nobiliare Italiano.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Veduti gli articoli 79 ed 80 dello Statuto fondamentale del Regno;

Veduto l'Ordinamento dello Stato Nobiliare Italiano approvato con R. decreto 21 gennaio 1929-VII, n. 61, e ritenuta la necessità di apportare alle disposizioni di esso alcune modifiche, integrazioni e chiarificazioni;

Udito il Nostro Commissario presso la Consulta Araldica;

In virtù della Nostra Prerogativa in materia nobiliare e araldica;

Sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

E' approvato e reso esecutivo l'Ordinamento dello Stato Nobiliare Italiano, firmato, d'ordine Nostro, dal DUCE del Fascismo, Capo del Governo.

Art. 2.

Permangono abrogate le antiche leggi, disposizioni e consuetudini che con norme diverse, nei diversi Stati, prima della unificazione politica regolavano la concessione, il riconoscimento, la successione, l'uso e la perdita dei titoli e delle distinzioni nobiliari.

Permangono altresì abrogati tutti i Nostri decreti e tutte le disposizioni in materia contrarii al presente Ordinamento dello Stato Nobiliare o in esso non contemplati.

Art. 3.

Nulla è innovato in ordine alle sanzioni contro l'abuso dei titoli nobiliari, stabilite dai decreti legge 20 marzo 1924-II, n. 442, e 28 dicembre 1924-III, numero 2337, convertiti rispettivamente nelle leggi 17 aprile 1925-III, n. 473, e 21 marzo 1926-IV, n. 597.

Art. 4.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 7 giugno 1943-XXI

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI

Visto, *il Guardasigilli*: DE MARSICO
Registrato alla Corte dei conti, addì 17 luglio 1943
Atti del Governo, registro 459, *foglio* 61. — MANCINI

ORDINAMENTO DELLO STATO NOBILIARE ITALIANO

CAPITOLO I.

NORME GENERALI

§ I. — DELLA PREROGATIVA REGIA E DELLE DISTINZIONI NOBILIARI.

Art. 1.

E' attributo della Sovrana Prerogativa del Re Imperatore:

a) stabilire norme giuridiche aventi forza di legge per l'acquisto, la successione, l'uso e la revoca dei titoli, predicati, qualifiche e stemmi nobiliari;

b) concedere nuovi titoli, predicati, qualifiche e stemmi nobiliari; rinnovare titoli e predicati, estinti per mancanza di chiamati alla successione; sanare le lacune e le deficienze nella prova di antiche concessioni o nel passaggio dei relativi titoli e predicati;

c) autorizzare l'accettazione di titoli, predicati e qualifiche nobiliari concessi a cittadini italiani da Potenze estere;

d) decretare la perdita delle distinzioni nobiliari o del diritto a succedervi o la sospensione del loro uso.

Le norme giuridiche in materia nobiliare sono emanate mediante decreti Reali controfirmati dal Duce del Fascismo, Capo del Governo. Esse sono inserite nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti e dell'avvenuta inserzione si dà annuncio nella *Gazzetta Ufficiale*, la quale provvede in pari tempo alla pubblicazione dell'atto inserito.

Art. 2.

I titoli, i predicati, le qualifiche e gli stemmi nobiliari sono mantenuti a coloro che vi hanno diritto in conformità delle norme vigenti e si acquistano o per successione o per nuova concessione del Re Imperatore.

Art. 3.

Sono concessi dal Sovrano i titoli di Principe, Duca, Marchese, Conte, Visconte, Barone e Nobile.

Sono riconosciuti, oltre quelli sopracitati, se derivanti da antiche concessioni, anche i titoli di Signore, Cavaliere ereditario, Patrizio e Nobile di determinate città.

Il titolo di Nobile è comune agli insigniti di ogni altro titolo.

§ II. — DEI PROVVEDIMENTI NOBILIARI.

Art. 4.

I provvedimenti nobiliari sono o di Grazia o di Giustizia.

I provvedimenti di Grazia sono presi o *Motu proprio* o su proposta del Duce del Fascismo, Capo del Governo, ed emanati per decreto Reale seguito da Regie Lettere Patenti; quelli di Giustizia sono emanati per decreto del Duce del Fascismo, Capo del Governo.

I provvedimenti nobiliari emanati mediante Decreti Reali sono controfirmati dal Duce del Fascismo, Capo

del Governo, registrati alla Corte dei conti, trascritti in apposito registro nel Regio Archivio di Stato di Roma e conservati in originale nell'Archivio della Consulta araldica.

I provvedimenti nobiliari conferiscono diritti personali o ereditari.

Art. 5.

Oltre a tutti quegli altri che al Re Imperatore piacesse di disporre sono provvedimenti di grazia:

a) *la concessione,* cioè l'atto col quale il Re Imperatore dà origine ad un titolo, predicato, qualifica nobiliare o stemma;

b) *la rinnovazione,* cioè l'atto col quale il Re Imperatore fa rivivere un titolo, predicato o attributo nobiliare già esistito in una famiglia a favore di persona della stessa agnazione maschile o discendenza;

c) *la convalida,* cioè l'atto col quale il Re Imperatore sana qualche lacuna o deficienza o irregolarità formale, nella dimostrazione del legittimo possesso di un titolo o attributo nobiliare;

d) *l'assenso,* cioè l'atto col quale il Re Imperatore presta il proprio consenso ai provvedimenti indicati negli articoli 41, 45 e 46 del presente Ordinamento;

e) *l'autorizzazione,* cioè l'atto col quale, a norma dell'art. 80 dello Statuto fondamentale del Regno, il Re Imperatore consente che un cittadino italiano accetti ed usi nel Regno un titolo o altro attributo nobiliare concessogli da Capo di Potenza estera;

f) *l'abilitazione,* cioè l'atto col quale il Re Imperatore abilita all'uso nel Regno di titoli o altro attributo nobiliare, concesso o riconosciuto da Capo di Potenza estera a propri sudditi residenti nel Regno, siano questi o i loro successori tuttora stranieri o divenuti in seguito cittadini italiani.

Art. 6.

Sono provvedimenti di giustizia:

a) *il riconoscimento,* cioè l'atto col quale il Duce del Fascismo Capo del Governo, attesta la legale esistenza in una famiglia di un titolo, predicato, ecc. e la devoluzione del medesimo agli aventi diritto, in base alle norme vigenti;

b) *l'autorizzazione* a uno straniero di usare nel Regno titoli e attributi nobiliari italiani, legittimamente pervenutigli.

§ III. — NORME GENERALI PER LA CONCESSIONE, IL RICONOSCIMENTO E LA PERDITA DELLE DISTINZIONI NOBILIARI.

Art. 7.

Non si riconoscono distinzioni nobiliari, se non si possa giustificare la originaria concessione od altro modo legittimo di acquisto e la legittima devoluzione a favore di chi le invoca o le usa.

Il rescritto o qualsiasi altro atto Sovrano di concessione di un titolo, non seguito dalle altre formalità necessarie e dal rilascio del diploma nella forma consueta, non è sufficiente per il riconoscimento di quel titolo.

Art. 8.

Il diritto al riconoscimento di distinzioni nobiliari non si estingue per decorso di tempo nè si acquista per lungo uso delle distinzioni nobiliari.

Art. 9.

Le distinzioni nobiliari non possono formare oggetto di private disposizioni per atti tra vivi o di ultima volontà.

Art. 10.

La *refuta* di un titolo che non sia di Principe o di Duca, mediante rassegna di esso al Re Imperatore da parte dell'intestatario di più titoli, può essere accettata con atto Sovrano portante rinnovazione del titolo a favore di un discendente maschio ultrogenito o, in difetto di discendenti maschi, a favore di un fratello dell'intestatario da costui designato, purchè non sia il titolo di uso della famiglia e risulti da scrittura autentica il consenso di tutti i successibili intermedi. Se fra questi successibili intermedi vi fossero dei minorenni, la refuta non potrà aver luogo, prima che, trascorso almeno un anno dal raggiungimento della rispettiva maggiore età, ciascuno di essi abbia prestato il proprio consenso.

Art. 11.

La nobiltà di sangue si acquista dal giorno della nascita; la nobiltà per Grazia Sovrana dal giorno della concessione.

Art. 12.

La moglie segue la condizione nobiliare del marito e la conserva anche durante lo stato vedovile.

Art. 13.

Nel caso di parto plurimo si considera primogenito il primo venuto alla luce.

Art. 14.

Il titolo di Patrizio o quello di Nobile di una determinata Città è ammesso a favore dei legittimi discendenti di coloro che erano iscritti nei rispettivi ceti delle città, nelle quali esisteva una nobiltà civica o decurionale.

Per le città dove esistono *Libri d'Oro,* o analoghi albi ufficiali aggiornati sino all'epoca in cui cessarono di aver vigore le antiche legislazioni, il titolo è riconosciuto ai legittimi discendenti per linea maschile degli ultimi iscritti.

Art. 15.

Non è ammesso il riconoscimento di antichi ceti o corpi cittadini o regionali di insigniti di titoli diversi da quelli del patriziato o della nobiltà civica o decurionale.

Art. 16.

Su domanda degli interessati, mediante decreto del Duce del Fascismo, Capo del Governo, può essere consentito ai primogeniti, capi di famiglie, insignite di titoli ex feudali, di appoggiare il loro titolo principale al cognome oltre che al predicato feudale.

Art. 17.

Nella concessione ad ultrogeniti di titolo uguale a quello di cui il primogenito sia già insignito, il titolo di nuova concessione deve sempre essere appoggiato al cognome preceduto dal nome del nuovo investito.

Art. 18.

Il possesso di un territorio ex feudale o di altro territorio, al quale un tempo era annesso un titolo, non conferisce al presente possessore il diritto di assumere quel titolo, nè il relativo predicato, nè la facoltà di chiederne la rinnovazione.

Art. 19.

Il titolo di Barone su predicato feudale dell'antico regno delle due Sicilie può con Regio decreto di convalida essere riconosciuto a colui che ove la feudalità avesse continuato a sussistere, sarebbe stato, al 7 settembre 1926-IV, l'intestatario del feudo e ai suoi discendenti a norma del presente Ordinamento, sempre che il possessore del feudo all'abolizione della feudalità avesse posseduto feudo nobile insignito di effettiva giurisdizione e d'investitura Sovrana.

Art. 20.

I titoli del Sacro Romano Impero conferiti a famiglie italiane sono riconosciuti con provvedimento di giustizia. Essi non sono rinnovabili nè passano da una in altra famiglia.

Il titolo di Conte Palatino non è trasmissibile nè rinnovabile, senza speciale disposizione del diploma di concessione, salvo i riconoscimenti legittimamente già avvenuti.

Il titolo di Conte Palatino non si riconosce come titolo gentilizio e trasmissibile, quando sia stato concesso ai componenti di un determinato Collegio o agli investiti *pro tempore* di un ufficio, o sia stato concesso da delegati del Papa o dell'Imperatore, salvi gli effetti dei riconoscimenti già avvenuti.

Art. 21.

I titoli conferiti da Napoleone I, sia come Re d'Italia sia come Imperatore dei Francesi, e quelli conferiti dai Sovrani da lui creati in Italia, a cittadini italiani non sono trasmissibili nè rinnovabili, se alla data della concessione, non fu costituito il prescritto maggiorasco, salvo speciale dispensa dall'obbligo di costituirlo, risultante dal diploma di concessione.

Art. 22.

Sono considerati titoli italiani e ad essi equiparati quelli concessi ai propri sudditi italiani da Sovrani stranieri, che regnarono in Italia prima della unificazione nazionale.

Se tali titoli furono concessi a stranieri, i cui discendenti abbiano acquistato la cittadinanza italiana per effetto dell'unificazione o in virtù di decreto di naturalizzazione, i detti titoli sono parimenti considerati titoli italiani.

Art. 23.

I titoli stranieri posseduti da antico tempo da cittadini italiani e già autorizzati o abilitati dalle competenti autorità degli antichi Stati italiani prima della unificazione politica, sono riconosciuti con decreto del Duce del Fascismo, Capo del Governo, ai legittimi possessori e alla loro discendenza maschile, nei limiti della concessione o, in difetto, nei limiti della esecutoria o dell'antico riconoscimento.

In qualunque altro caso gli interessati, per ottenere il riconoscimento di questi titoli dovranno produrre un attestato del Governo dello Stato dal quale proviene il titolo, che ne confermi la spettanza all'istante, o che certifichi dell'autenticità del documento di originaria concessione.

Ugualmente i titoli conferiti dalla Repubblica di San Marino prima del 1860 sono autorizzati con provvedimento di giustizia.

Art. 24.

Lo straniero residente nel Regno, legalmente investito di titolo concesso da Potenze estere, può essere autorizzato con decreto *ad personam* del Duce del Fascismo, Capo del Governo, di farne uso nel Regno, previa produzione di un attestato dell'autorità competente dello Stato dal quale il titolo promana, che confermi il suo diritto al titolo.

E' in facoltà del Duce del Fascismo, Capo del Governo, di far luogo al riconoscimento o all'autorizzazione prevista dall'articolo precedente e da quest'articolo, qualora consti del rifiuto dello Stato estero a rilasciare simile attestato, ma risulti che l'istante cittadino italiano o straniero residente nel Regno si trovi nel legittimo possesso del titolo.

Tale autorizzazione è estesa agli stranieri insigniti di titoli nobiliari pontifici.

In ogni caso, non potrà essere consentito l'uso nel Regno di qualifiche o trattamenti inerenti a titoli stranieri non ammessi per titoli italiani.

Art. 25.

Non è più ammesso l'uso dei titoli di Grande di Spagna e di Magnate di Ungheria. Tuttavia, sempre che tali titoli siano stati concessi da sovrani che effettivamente regnarono in Italia e siano stati resi esecutori nel Regno, sono, su richiesta degli interessati, annotati come qualifiche storiche nel Libro d'oro della nobiltà italiana.

Art. 26.

I titoli nobiliari pontifici dei quali è ammessa l'autorizzazione all'uso sono quelli di Principe, Duca, Marchese, Conte, Visconte, Barone e Nobile.

L'autorizzazione può essere data se i titoli sono appoggiati sul cognome o a predicati del territorio della Città del Vaticano, o ad altri, purchè puramente onorifici. L'uso dei titoli e dei predicati anzidetti è autorizzato con provvedimento Sovrano con le stesse condizioni di trasmissibilità contemplate nel Breve pontificio di concessione.

Art. 27.

E' ammessa anche l'autorizzazione all'uso — fatti in ogni caso salvi i diritti storici dei terzi — degli stemmi conferiti dal Sommo Pontefice alle persone indi-

cate all'art. 5 del R. decreto 10 luglio 1930-VIII, n. 974, agli ecclesiastici, agli ordini religiosi e agli enti ecclesiastici in genere.

Art. 28.

In generale, e salva sempre la Reale prerogativa del *Motu proprio*, i titoli di nuova concessione non comportano l'aggiunzione di predicati e debbono essere esclusi specialmente i nomi di Città e di Comuni e quelli di antichi feudi.

Le concessioni di predicati onorifici sono riservate, in via eccezionale, per rimunerare coloro che, con servizi eminenti, si siano resi benemeriti della Patria.

Art. 29.

Le famiglie o gli individui che posseggano uno stemma gentilizio o ne ottengano la concessione o il riconoscimento debbono farne uso con le ornamentazioni proprie delle loro rispettive qualità o dignità conformemente al Regolamento per la Consulta araldica del Regno.

L'emblema araldico della *Basilica* è riconosciuto ai capi delle famiglie papali e di quelle che ne hanno ottenuta speciale concessione.

L'uso del cimiero in forma di corno dogale spetta ai Patrizi Veneti discendenti per linea retta maschile dai Dogi di Venezia.

Se la discendenza diretta maschile sia estinta, l'uso del corno dogale può essere riconosciuto a favore della linea collaterale agnatizia più vicina.

Il Capo del Littorio viene innalzato dalle Provincie, dai Comuni, dagli Enti e dai privati negli stemmi di spettanza con le modalità disposte dal R. decreto 12 ottobre 1933-XI, n. 1440.

Art. 30.

E' ammesso il riconoscimento di stemmi di cittadinanza a famiglie non nobili, ma di distinta civiltà, che possano provare con documenti autentici o riproduzioni di monumenti di goderne da un secolo il legittimo possesso.

Art. 31.

Gli stemmi ed i gonfaloni storici delle Provincie e dei Comuni non possono essere modificati.

Il Commissario del Re Imperatore determina la forma di quelli di nuova concessione.

Art. 32.

Il titolo di Città può essere concesso a Comuni, ai quali non sia stato già riconosciuto, insigni per ricordi e monumenti storici o per attuale importanza, purchè abbiano provveduto lodevolmente a tutti i pubblici servizi e in particolar modo alla pubblica assistenza.

Art. 33.

Con decreti Reali, su proposta del Duce del Fascismo, Capo del Governo, sentito il parere della Consulta araldica, le persone insignite di titoli o di altri attributi nobiliari, o aventi diritto a succedervi, possono esserne privati per azioni nocive agli interessi della Nazione, per infedeltà verso il Re Imperatore, la Patria ed il Regime, per mancanza all'onore e per fatti che in qualunque modo ne dimostrino la morale indegnità, anche se tali fatti non costituiscano reati previsti dal Codice penale o da leggi speciali, e non diano luogo a condanne che importino la perdita delle distinzioni nobiliari.

Alla stessa disposizione sono soggetti anche coloro che per lo scopo, incontestabilmente accertato, di eludere leggi dello Stato abbiano rinunciato alla cittadinanza italiana e non l'abbiano riacquistata, oppure che ne siano stati privati per effetto di leggi o di decreti Reali.

Art. 34.

Nei casi preveduti dal primo comma dell'articolo precedente, i titoli nobiliari saranno riconosciuti all'immediato legittimo successore.

Se la privazione delle distinzioni nobiliari sia stata disposta per i casi previsti dal secondo comma e i figli e gli altri discendenti, immediati successibili di coloro che sono stati colpiti da quei provvedimenti, siano divenuti anche essi stranieri e non abbiano ancora raggiunto la maggiore età, la devoluzione di quelle distinzioni avverrà a favore del primogenito e della sua discendenza dopo che egli abbia recuperato la cittadinanza italiana.

Art. 35.

La riabilitazione di coloro che per condanne penali siano soggetti all'interdizione dai pubblici uffici non produce alcun effetto sulla decadenza dalle distinzioni nobiliari a norma dell'art. 33.

Art. 36.

Spetta alle Commissioni araldiche regionali di trasmettere al Commissario del Re Imperatore segnalazione documentata sull'uso illegittimo di titoli e di distinzioni nobiliari.

Art. 37.

Il Procuratore Generale del Re Imperatore presso la Corte di appello trasmetterà alla Cancelleria della Consulta araldica copia della sentenza che importi condanna di persona iscritta nell'Elenco ufficiale della nobiltà italiana a pene e per reati che possano avere effetti sullo stato nobiliare, anche ai sensi del presente Ordinamento. La trasmissione deve eseguirsi entro un mese dal giorno in cui la sentenza è divenuta irrevocabile.

§ IV. — Del trattamento e delle qualifiche nobiliari.

Art. 38.

Ai titoli nobiliari non sono attribuite qualifiche o trattamenti, senza speciale concessione del Re Imperatore.

In Italia il Gran Maestro del S. M. O. di Malta gode il titolo di Principe e il trattamento di Altezza Eminentissima.

Art. 39.

Spetta la qualifica di « Donna » alle consorti dei personaggi indicati nelle categorie 1ª e 2ª dell'Ordine delle precedenze a Corte e nelle funzioni pubbliche secondo le disposizioni dei Regi decreti che regolano tale materia.

La suddetta qualifica si conserva per tutto lo stato vedovile.

Sono mantenute le qualifiche di « Don » e « Donna »:

a) ai componenti delle famiglie che abbiano ottenuta speciale concessione;

b) ai componenti delle famiglie insignite dei titoli di Principe e di Duca, e a quelli delle due famiglie marchionali romane così dette di Baldacchino;

c) ai componenti delle famiglie sarde decorate simultaneamente del Cavalierato ereditario e della Nobiltà;

d) ai componenti delle famiglie dell'attuale Lombardia in grado di provare:

1) che la loro nobiltà fu riconosciuta prima del 1796 in base alle disposizioni emanate dall'Imperatrice Maria Teresa per la revisione nobiliare nelle terre della Lombardia austriaca o confermata dopo il 1814 con Sovrana Risoluzione quale era stata goduta prima del 1796;

2) che si trovano nelle stesse condizioni nobiliari di cui al comma I, pur non avendo avuto riconoscimento o conferma sotto il dominio austriaco.

e) ai componenti delle famiglie dei territori dell'antico Ducato di Milano al tempo del dominio spagnolo ceduti ai Re Sabaudi dal 1714 al 1748 quando nel Ducato subentrò il dominio austriaco, che siano in grado di provare il possesso della nobiltà già al tempo del dominio spagnolo accompagnato dall'uso del Don nei propri ascendenti diretti in linea mascolina prima del distacco dei territori predetti dal Ducato. Tale uso deve essere attestato da atti ufficiali di Governo o del Senato di Milano, ed eventualmente da opere anteriori al 1714.

Sono mantenute ai Patrizi veneti le qualifiche di « Nobil Homo » (N. H.) e di « Nobil Donna » (N. D.).

§ V. — Statuto delle successioni ai titoli e attributi nobiliari.

Art. 40.

Le successioni dei titoli, predicati e attributi nobiliari hanno luogo a favore della agnazione maschile dell'ultimo investito, per ordine di primogenitura, senza limitazione di gradi, con preferenza della linea sul grado.

I chiamati alla successione debbono discendere per maschi dallo stipite comune, primo investito del titolo.

I titoli, i predicati e gli attributi nobiliari non si trasmettono per linea femminile, salvo quanto dispone il primo capoverso dell'art. 43.

Art. 41.

I figli naturali, ancorchè riconosciuti, non succedono nei titoli e predicati nobiliari.

I figli legittimati per susseguente matrimonio succedono nei titoli e predicati al pari dei figli legittimi. Gli effetti della legittimazione, rispetto alla successione nei titoli, quando il riconoscimento è posteriore al matrimonio, prendono data dal giorno del riconoscimento.

I figli legittimati per decreto Reale possono succedere nei titoli e predicati del padre con autorizzazione Sovrana data con Lettere Patenti di Regio Assenso, purchè questi non abbia già figli o discendenti legittimi o legittimati per susseguente matrimonio od altri successori che abbiano diritto al titolo.

Se la legittimazione interviene dopo la morte del padre, gli effetti della stessa rispetto alla successione nei titoli risalgono alla data di quella morte, purchè entro un anno dalla medesima la domanda di legittimazione sia stata proposta.

Pei legittimati ai sensi dell'art. 124 del R. decreto 30 marzo 1942-XX, n. 318, contenente le disposizioni transitorie per l'applicazione del Codice civile, gli effetti della legittimazione rispetto alla successione nei titoli risalgono alla morte del padre, se questa è avvenuta nel biennio anteriore all'entrata in vigore del Libro I del Codice civile (1° luglio 1939-XVII); in caso diverso, gli effetti risalgono al 1° luglio 1937-XV.

Gli interessati, nel caso previsto dal precedente capoverso, devono entro un anno dalla pubblicazione del presente Ordinamento proporre la relativa domanda.

Sono salvi i diritti dei terzi già riconosciuti con formale provvedimento.

Art. 42.

I figli adottivi non succedono nei diritti nobiliari dell'adottante.

Art. 43.

Ferma stante la disposizione dell'art. 40 i titoli, i predicati, le qualifiche o gli stemmi nobiliari concessi oltre che ai maschi anche alle femmine, spettano durante lo stato nubile alle medesime, qualunque sia la loro posizione in linea e non dànno luogo a successione.

Nello stato matrimoniale esse non possono farne uso, se non applicando il titolo nobiliare al cognome di nascita preceduto dal qualificativo « nata ».

Agli ultrogeniti di famiglie insignite di titoli primogeniali è attribuito, oltre alla semplice nobiltà, il diritto di aggiungere al cognome l'appellativo del titolo e predicato del primogenito preceduto dal segnacaso « dei ».

Quando i titoli e predicati primogeniali siano parecchi, i discendenti aggiungono dopo il segnacaso « dei » l'appellativo di quel titolo e predicato che fa parte del nome d'uso della famiglia, salva diversa tradizione storica famigliare da riconoscersi di volta in volta dalla Consulta araldica.

Art. 44.

Quando uno o più titoli o predicati nobiliari siano passati in altra famiglia, il diritto al predicato preceduto dal segnacaso « dei » spetta ai membri della famiglia che ha perduto i titoli, nati prima del passaggio, e a quelli della famiglia in cui sono pervenuti, nati dopo il passaggio.

Art. 45.

I titoli e predicati, provenienti da donne, che prima del 7 settembre 1926-IV sono legalmente passati alla loro discendenza maschile, continuano a devolversi dopo gli avvenuti riconoscimenti alla stessa discendenza, secondo le norme stabilite dall'art. 40.

Tali titoli per le successioni verificatesi dopo l'entrata in vigore del Regolamento per la Consulta araldica, approvato con R. decreto del 5 luglio 1896, n. 314, s'intendono legalmente pervenuti alle discendenze maschili delle suindicate donne, allorchè le Lettere Patenti di Regio Assenso, prescritte nell'art. 31 del citato regolamento siano state emesse prima del 7 settembre 1926-IV.

Se prima di tale data, le Lettere Patenti siano state richieste nei modi di legge, il rilascio delle medesime potrà tuttora aver luogo con effetto di legittimare la devoluzione dei titoli a favore della suddetta discendenza maschile.

Estinte le linee maschili, aventi per stipite comune la femmina intestataria del titolo, questo con gli annessi predicati ritorna, previe Lettere Patenti di Regio Assenso, all'agnazione maschile della famiglia alla quale apparteneva nel giorno della promulgazione delle leggi abolitive della feudalità, osservate le norme stabilite dall'art. 40.

Art. 46.

I titoli e i predicati che fuori del caso previsto dal secondo comma dell'art. 43, al 7 settembre 1926-IV erano già pervenuti in femmine ancora nubili, passano dal giorno del loro matrimonio e, se non prendono marito, alla loro morte, all'agnazione maschile della famiglia, alla quale la donna appartiene, osservate le norme dell'art. 40.

Se i titoli e i predicati sono pervenuti a donne già maritate al 7 settembre 1926-IV, il passaggio all'agnazione maschile delle famiglie donde esse provengono, avviene nel giorno della loro morte restando senza effetto le Lettere Patenti di Regio Assenso già date a loro favore per quanto riguarda la trasmissibilità dei titoli ai loro discendenti.

Il figlio primogenito tuttavia o in mancanza di questo la figlia primogenita della donna i cui titoli sono passati all'agnazione maschile delle famiglie donde essi provengono, con atto Sovrano di concessione possono ottenere sul cognome un titolo di pari dignità di quello o di uno di quelli già di spettanza delle donne da cui discendono, restando riservato l'uso dei predicati esclusivamente alle agnazioni maschili delle famiglie di origine delle donne stesse.

La trasmissione del detto titolo ha luogo alle norme dell'art. 40.

Art. 47.

Non è consentito al marito di donna titolata usare *maritali nomine* titoli della moglie vivente o defunta.

E' tuttavia conservato tale diritto a coloro che, alla data del 7 settembre 1926-IV portavano legalmente titoli nobiliari della moglie stessa.

Essi dopo la morte della moglie possono usare il titolo principale di lei, senza il predicato e non oltre lo stato vedovile.

Art. 48.

Sulla domanda dell'intestatario di uno o più titoli può essere consentito, con decreto del Duce del Fascismo, Capo del Governo, che il figlio primogenito e, in difetto, il primo chiamato alla successione nei titoli, usi durante la vita dell'intestatario medesimo uno dei titoli che non sia quello di uso della famiglia.

Sono conservati i diritti degli investiti di uno o più titoli per anticipata successione legalmente consentita.

Art. 49.

Qualora a seguito di dichiarazione legale di assenza, sia stata autorizzata la immissione nel possesso temporaneo dei beni dell'assente, colui che nel caso di morte dell'assente sarebbe chiamato a succedergli nei titoli e attributi nobiliari, può ottenere di essere autorizzato ad assumere e trasmettere con decreto Reale di convalida i titoli suddetti.

Gli effetti di questa autorizzazione cessano di pieno diritto, se l'assente ritorna o ne viene comunque provata la sua esistenza.

Art. 50.

L'assunzione, l'uso e la trasmissione di un cognome, neppure in caso di adozione, implicano il conseguimento dei titoli e degli attributi nobiliari ad esso connessi.

Quando si chieda il cambiamento o l'aggiunta di cognome che interessi lo stato nobiliare deve essere sentito il parere del Commissario del Re Imperatore presso la Consulta araldica.

Non si concedono il cambiamento o le aggiunte di cognomi d'importanza storica nobiliare.

CAPITOLO II.

§ 1. — Ordinamento della Consulta.

Art. 51.

La Consulta araldica, istituita presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, è chiamata a dare pareri che sono ad essa richiesti per i provvedimenti in materia nobiliare ed araldica.

Art. 52.

La Consulta araldica del Regno è presieduta dal Duce del Fascismo, Capo del Governo, ed è composta di 18 consultori ed assistita dal Cancelliere, capo dell'Ufficio araldico.

I consultori sono nominati con decreto Reale su proposta del Duce del Fascismo, Capo del Governo.

Il Cancelliere della Consulta è nominato con decreto Reale, su proposta del Duce del Fascismo, Capo del Governo, udito il Commissario del Re Imperatore presso la Consulta araldica.

In caso di assenza o di impedimento del Duce del Fascismo, Capo del Governo, la Consulta araldica è presieduta dal Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri o dal consultore più anziano di età, e, se di pari anzianità di età, dal consultore più anziano di nomina.

Art. 53.

Fanno parte di diritto della Consulta araldica:

il Primo Presidente della Corte Suprema di Cassazione;

il Presidente del Consiglio di Stato;

il Presidente della Corte dei Conti;

l'Avvocato generale dello Stato.

Gli altri quattordici consultori sono scelti come segue:

a) due Membri del Gran Consiglio del Fascismo, in rappresentanza di detto Consesso;

b) due Senatori, in rappresentanza del Senato del Regno;

c) due Consiglieri nazionali in rappresentanza della Camera dei Fasci e delle Corporazioni;

d) quattro membri in rappresentanza delle famiglie iscritte nel Libro d'oro della nobiltà italiana;

e) quattro membri in rappresentanza dei Regi istituti storici italiani, delle Regie deputazioni e delle Regie società di storia patria.

Eccettuati i membri di diritto, tutti gli altri consultori durano in carica cinque anni e possono essere confermati.

Art. 54.

La Giunta permanente araldica, scelta in seno alla Consulta, è composta di otto commissari designati dalla Consulta stessa e nominati con decreto del Duce del Fascismo, Capo del Governo.

Fra essi, su proposta del Duce del Fascismo, Capo del Governo, con decreto Reale, è nominato il presidente.

Art. 55.

La Giunta permanente araldica è chiamata a dare i suoi pareri per tutti i provvedimenti di giustizia.

Il Commissario del Re Imperatore, in base a tali pareri, quando sono conformi ai suoi opinamenti, può senz'altro proporre i provvedimenti all'approvazione del Duce del Fascismo, Capo del Governo. Quando invece il voto della Giunta sia difforme da quello del Commissario del Re Imperatore, sulla questione è richiesto il parere della Consulta.

Art. 56.

Oltre il caso indicato all'articolo precedente e i casi previsti da altre disposizioni di questo Ordinamento, il voto della Consulta è necessario quando si tratti di una determinazione di *massima* e può sempre essere richiesto su ogni altra questione dal Commissario del Re Imperatore o disposto direttamente dal Duce del Fascismo, Capo del Governo.

§ II. — Del Commissario del Re Imperatore.

Art. 57.

Il Commissario del Re Imperatore presso la Consulta araldica vigila per la regolare osservanza delle norme e dei provvedimenti in materia nobiliare ed araldica.

Egli a tal fine stabilisce le direttive allo svolgimento delle istruttorie e alla formazione delle pratiche affidate all'Ufficio araldico per la preparazione dei provvedimenti, ed al funzionamento delle Commissioni araldiche regionali.

Interviene alle adunanze della Consulta e della Giunta permanente araldica.

Sottopone al Sovrano, udito il Duce del Fascismo, Capo del Governo, tutte le proposte per provvedimenti di grazia e promuove l'attuazione di tutti i provvedimenti sia di grazia che di giustizia.

Promuove i provvedimenti per concessione o riconoscimento di stemmi o per il riconoscimento di titoli nobiliari per legittima successione paterna e fraterna.

Sorveglia la esatta tenuta del *Libro d'oro* e degli altri libri e registri nobiliari.

Denuncia all'autorità giudiziaria e alla competente autorità amministrativa per l'applicazione delle sanzioni di legge l'uso illegittimo di titoli e di altre attribuzioni nobiliari.

Promuove i provvedimenti Sovrani per la privazione di tali distinzioni o per la perdita di essi nei casi previsti dalle disposizioni di questo Ordinamento.

§ III. — Del cancelliere e dell'ufficio araldico.

Art. 58.

Il Cancelliere della Consulta è il Capo dell'ufficio della Consulta araldica; è alla dipendenza del Duce del Fascismo, Capo del Governo e adempie le seguenti funzioni:

a) assiste, come segretario, alle adunanze della Consulta araldica e della Giunta permanente araldica, richiama all'occorrenza le precedenti deliberazioni in casi analoghi e redige i verbali;

b) riceve le istanze e le proposte di provvedimenti nobiliari e provvede per la loro esecuzione, previa comunicazione al Commissario del Re Imperatore per le determinazioni di competenza;

c) cura la riscossione dei diritti di Cancelleria e amministra i fondi assegnati alla Consulta;

d) cura la redazione dei provvedimenti Sovrani e di quelli del Duce del Fascismo, Capo del Governo e ne attesta la trascrizione eseguita nei libri araldici, a norma dell'art. 31 del Regolamento per la Consulta araldica;

e) rilascia, previa istanza degli interessati, col visto del Commissario del Re Imperatore, certificati sulle iscrizioni di titoli, predicati nobiliari e stemmi esistenti nel Libro d'oro e nell'Elenco ufficiale della nobiltà italiana, e, parimenti col visto del Commissario del Re Imperatore, rilascia copia dei decreti Reali, delle Regie Lettere Patenti e dei decreti del Duce del Fascismo, Capo del Governo e autentica le copie dei documenti originali richiesti in restituzione dagli interessati;

f) provvede alla iscrizione nei Libri araldici e nell'Elenco ufficiale della nobiltà italiana, su domanda degli interessati debitamente documentata, dei loro nomi, sempre che tali iscrizioni riguardino discendenti di persone già legalmente iscritte; provvede anche alla cancellazione dei nomi dei defunti;

g) cura la compilazione, sotto la direzione del Commissario del Re Imperatore del *Bollettino Ufficiale della Consulta Araldica*, dell'*Elenco ufficiale della nobiltà italiana* e dei *supplementi*.

Art. 59.

Il personale di concetto e di ordine dell'Ufficio della Consulta araldica è nominato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri. Esso è posto alla diretta dipendenza del Cancelliere, capo dell'ufficio.

§ IV. — Delle RR. Commissioni araldiche.

Art. 60.

Le Regie Commissioni araldiche, istituite per dare pareri e notizie sulla materia nobiliare riguardante la storia e la legislazione locale, a richiesta della Presidenza del Consiglio dei Ministri o del Commissario del

Re Imperatore nonchè per le segnalazioni di cui all'art. 36 sono le seguenti:

Commissione araldica Piemontese, con sede in Torino;
Commissione araldica Ligure, con sede in Genova;
Commissione araldica Lombarda, con sede in Milano;
Commissione araldica Veneta, con sede in Venezia;
Commissione araldica Trentina, con sede in Trento;
Commissione araldica per l'Istria, con sede in Trieste;
Commissione araldica Parmense, con sede in Parma;
Commissione araldica Modenese, con sede in Modena;
Commissione araldica Romagnola, con sede in Bologna;
Commissione araldica Toscana, con sede in Firenze;
Commissione araldica per il Lazio, l'Umbria e le Marche, con sede in Roma;
Commissione araldica Napolitana, con sede in Napoli;
Commissione araldica Siciliana, con sede in Palermo;
Commissione araldica Sarda, con sede in Cagliari.

Esse hanno sede negli Archivi di Stato e corrispondono soltanto con il Commissario del Re Imperatore presso la Consulta araldica del Regno.

Art 61.

Le Regie Commissioni araldiche sono presiedute dal Primo Presidente della Corte di appello o dal Presidente del Tribunale, secondo che nelle rispettive sedi esista una Corte di appello o un Tribunale.

Esse sono composte di sette membri, oltre il presidente. Ad essi possono aggiungersi altri membri, non oltre il numero di due, per le due rappresentanze sotto elencate, a richiesta del Commissario del Re Imperatore.

Fa parte di diritto il Sopraintendente o Direttore dell'archivio di Stato, in qualità di vice-presidente.

Gli altri membri sono scelti:

a) due, in rappresentanza degli Istituti ed Archivi storici locali;

b) quattro, in rappresentanza delle famiglie iscritte nel Libro d'oro della nobiltà italiana, per il patriziato locale.

I membri delle dette Regie Commissioni araldiche sono nominati con decreto del Duce del Fascismo, Capo del Governo, su proposta del Commissario del Re Imperatore, durano in carica cinque anni e possono essere confermati.

§ V. — REGISTRI E LIBRI NOBILIARI.

Art. 62.

I Libri araldici, conservati dalla Cancelleria della Consulta e redatti sotto la direzione del Commissario del Re Imperatore sono i seguenti:

1) Libro d'oro della nobiltà italiana;
2) Libro araldico dei titolati stranieri;
3) Libro araldico degli stemmi di Cittadinanza;
4) Libro araldico degli Enti morali;
5) Elenco ufficiale della nobiltà italiana.

Art. 63.

Nel Libro d'oro si iscrivono le famiglie italiane che ottennero la concessione, la rinnovazione, l'autorizzazione o il riconoscimento di titoli e attributi nobiliari.

Dalla iscrizione deve risultare: il paese di origine, la dimora abituale della famiglia, i titoli e attributi nobiliari e qualifiche storiche con le indicazioni di provenienza e di trasmissibilità, i provvedimenti regi o governativi, la descrizione dello stemma e la parte di genealogia che fu documentata.

Per aggiungere altri nomi alla pagina di una famiglia, già inscritta nel Libro d'oro e nell'Elenco ufficiale, è sufficiente la produzione di copia integrale dei relativi atti di stato civile per i titoli primogeniali. Per i titoli non primogeniali si provvede con decreto del Duce del Fascismo, Capo del Governo.

I collaterali degli iscritti, già debitamente riconosciuti nei titoli di spettanza, per avere il diritto di aggiungere i loro nomi nella pagina della genealogia nel Libro d'oro della propria famiglia debbono produrre, oltre alla domanda ed alla documentazione necessaria, il consenso scritto di colui che procurò per primo la regolare ricognizione e iscrizione della famiglia; in caso contrario, si farà luogo alla iscrizione in altra pagina del Libro d'oro.

Le tabelle per la iscrizione nel Libro d'oro della nobiltà italiana saranno compilate dall'Ufficio araldico e firmate dal Commissario del Re Imperatore.

Art. 64.

Con le stesse norme si faranno le iscrizioni nel Libro dei titolati stranieri. In esso si segnano tanto le famiglie italiane che sono nel legittimo possesso di titoli stranieri, debitamente riconosciuti o autorizzati nel Regno, quanto le famiglie straniere che sono nel legittimo e riconosciuto o autorizzato possesso di titoli italiani o stranieri.

Art. 65.

Nel Libro araldico degli stemmi di cittadinanza si provvede alla iscrizione delle famiglie dei cittadini che sono nel legittimo e riconosciuto possesso di stemmi di cui all'art. 30.

Il detto Libro contiene la descrizione dello stemma e degli ornamenti, le indicazioni della concessione o del riconoscimento e dei relativi decreti.

Art. 66.

Nel Libro araldico degli Enti morali sono descritti gli stemmi, i gonfaloni, le bandiere, i sigilli, i titoli e le altre distinzioni riguardanti provincie, comuni, società e altri Enti morali, con le indicazioni dei riconoscimenti e dei relativi decreti.

Art. 67.

Nell'Elenco ufficiale della nobiltà italiana, da approvarsi mediante decreto Reale, su proposta del Duce del Fascismo, Capo del Governo, sono annotati i cognomi e i nomi, per ordine alfabetico, di tutte le persone che si trovano nel legittimo e riconosciuto possesso di titoli e attributi nobiliari.

CAPITOLO III

DELLE DOMANDE.

Art. 68.

Se le domande di provvedimenti involgono manifestamente interessi di terzi l'Ufficio araldico, in seguito a richiesta del Commissario del Re Imperatore, invita coloro che le hanno presentate a notificarle, entro il termine di sessanta giorni, agli interessati, e costoro, entro il termine anche di sessanta giorni dalla notificazione, possono presentare all'Ufficio stesso le loro osservazioni, le loro istanze e le loro opposizioni.

Indipendentemente da ogni atto di notificazione per l'eventuale intervento di terzi nell'esame delle domande, ogni persona legittimamente interessata che abbia notizia di istanze presentate all'Ufficio araldico può produrre le sue osservazioni, le sue richieste e le sue opposizioni.

Art. 69.

Se i provvedimenti promossi dalle istanze o dalle deduzioni degli altri interessati dipendono da una questione che riguardi lo stato di determinate persone o diano luogo ad incidenti di falso in rapporto a determinati documenti, il Commissario del Re Imperatore pel tramite dell'Ufficio araldico, invita gli interessati a promuovere, entro un termine non minore di sessanta giorni, la decisione della questione in via giudiziaria.

Nel caso in cui il giudizio non sia promosso nel termine prefisso, l'Ufficio procede senz'altro all'esame delle istanze e delle opposizioni, per le determinazioni occorrenti.

L'esame della validità dei documenti non sarà rinviato all'autorità giudiziaria, quando si tratti di accertare semplicemente se i documenti stessi debbano essere ritenuti apocrifi per prova di esclusivo carattere diplomatico e storico.

Art. 70.

Indipendentemente dalle azioni giudiziarie competenti agli interessati per eventuali rivendicazioni di titoli o di altri attributi nobiliari o per ogni dichiarazione di diritti che si ritengono lesi da provvedimenti in materia nobiliare, tali provvedimenti possono essere impugnati anche per motivi di merito, con ricorsi al Re Imperatore, nel termine di novanta giorni della comunicazione dei provvedimenti stessi

Sui detti ricorsi si provvede, previo parere della Consulta, con decreti Reali, su proposta del Duce del Fascismo. Capo del Governo.

Agli interessati compete altresì la facoltà di ricorrere per revocazione contro i provvedimenti nobiliari quando essi risultino fondati su documenti falsi o quando siano recuperati documenti decisivi, che provino di essere i provvedimenti stessi viziati da errori di fatto.

Art. 71.

Fuori dei casi preveduti dagli articoli precedenti, gli ulteriori reclami da parte di coloro in confronto dei quali furono emanati i provvedimenti sono considerati come semplice denuncia, ed in seguito ad essa o anche di propria iniziativa, è riserbata al Commissario del Re Imperatore, udita la Consulta araldica e sentito il Duce del Fascismo, Capo del Governo, la facoltà di annullare i provvedimenti stessi quando ne riconosca la illegittimità.

Art. 72.

Nessuna domanda o contestazione sulla appartenenza di titoli o attributi nobiliari può avere corso avanti l'autorità giudiziaria, sia per impugnare uno dei provvedimenti di cui all'articolo precedente, sia per iniziare un giudizio di rivendicazione di diritti nobiliari in confronto di terze persone o del Regio Governo, se l'interessato non dà la prova di aver notificato l'atto di citazione in primo e secondo grado o il ricorso in Cassazione all'ufficio araldico presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, che in ogni caso ha diritto di prendere parte ai giudizi in rappresentanza della Regia Prerogativa, con l'assistenza della Regia avvocatura dello Stato.

Art. 73.

Quando le sentenze dell'autorità giudiziaria siano passate in cosa giudicata, anche in confronto con l'Ufficio araldico, sarà, secondo i casi, o provveduto alla annotazione dei diritti da esse riconosciuti nei libri e nei registri nobiliari ed agli atti consequenziali, o promosso il riesame dei provvedimenti già dati, perchè ove occorra, ne siano revocate o modificate le disposizioni.

Art. 74.

Alle antiche disposizioni che con norme diverse, nelle singole regioni d'Italia, regolavano l'ordine delle successioni riguardo ai titoli e attributi nobiliari concessi dai Sovrani degli antichi Stati prima della unificazione politica, sono surrogate le disposizioni del presente Ordinamento.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re d'Italia e di Albania
Imperatore d'Etiopia

Il DUCE del Fascismo, Capo del Governo
MUSSOLINI

REGIO DECRETO 7 giugno 1943, n. 652.
Regolamento per la Consulta Araldica del Regno.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Veduti gli articoli 79 ed 80 dello Statuto fondamentale del Regno;

Ritenuta la necessità di determinare in norme specifiche un Regolamento per la esecuzione amministrativa dell'Ordinamento dello Stato Nobiliare, disposto con separato provvedimento;

Udito il Nostro Commissario presso la Consulta Araldica;

In virtù della Nostra Prerogativa in materia nobiliare e araldica;

Sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

E' approvato e reso esecutivo il Regolamento per la Consulta Araldica allegato, diviso in 128 articoli e firmato, d'ordine Nostro, dal DUCE del Fascismo, Capo del Governo, con annesso Vocabolario Araldico.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 7 giugno 1943-XXI

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI

Visto, *il Guardasigilli:* DE MARSICO
Registrato alla Corte dei conti, addì 17 luglio 1943
Atti del Governo, registro 459, foglio 73. — MANCINI

REGOLAMENTO PER LA CONSULTA ARALDICA DEL REGNO

I. PARTE AMMINISTRATIVA

CAPO I. DELLE DOMANDE, LORO SPECIE E DOCUMENTAZIONE

1. — DELLA PRESENTAZIONE E DELLA FORMULAZIONE DELLE DOMANDE.

Art. 1.

Le domande per i diversi provvedimenti devono essere presentate, formulate e corredate come appresso:

§ I. — *Per provvedimenti inerenti.*

a) *a titoli nobiliari di nuova concessione o rinnovazione o riconoscimento per decreto Reale:*

1) domanda a S. M. il Re Imperatore (su carta semplice ed in autografo);

2) domanda (in carta da bollo competente) al Duce del Fascismo, Capo del Governo, con la indicazione esatta del cognome, nome, dei titoli, della condizione e del domicilio del richiedente;

3) esposto documentato delle benemerenze familiari e personali a giustificazione della istanza;

4) cenno storico genealogico documentato della propria famiglia e giustificazione della distinta civiltà di essa;

5) stemma di famiglia con la descrizione araldica e con le prove del possesso legale o dichiarazione di esistenza;

6) vaglia postale o della Banca d'Italia (per deposito preventivo) intestato al cassiere della Consulta araldica.

Tale deposito non è restituito in caso di rigetto della domanda, mentre è computato nelle spese in caso di accoglimento.

b) *a titoli e predicati nobiliari di antica origine:*

1) domanda (in carta da bollo competente) al Duce del Fascismo, Capo del Governo, con la indicazione esatta del cognome e nome, come sopra, del provvedimento che si invoca, nonchè dei motivi ai quali si appoggia;

2) documenti originali od in copia autentica comprovanti il diritto ai titoli, predicati o agli stemmi gentilizi;

3) albero genealogico, da cui risulti l'attacco con il concessionario od ultimo insignito;

4) copie integrali degli atti legali di stato civile (atti di nascita, matrimonio o morte) che giustificano l'albero genealogico, grado per grado;

5) prova della primogenitura, se necessaria, con idonei documenti per la trasmissibilità dei titoli, con atto notorio giudiziale e con certificato legale di stato di famiglia;

6) prova di concessione dello stemma gentilizio oppure del possesso legale, con diploma di concessione o con atto notorio giudiziale;

7) bozzetto a colori dello stemma, con la descrizione araldica;

8) vaglia postale o della Banca d'Italia (per deposito preventivo) intestato al cassiere della Consulta araldica.

Tale deposito non è restituito in caso di rigetto della domanda, mentre è computato nelle spese in caso di accoglimento.

c) *all'autorizzazione a cittadini stranieri all'uso di titoli e predicati nobiliari e esteri:*

1) domanda (in carta da bollo competente) al Duce del Fascismo, Capo del Governo con le indicazioni esatte del cognome e nome, come sopra, e del provvedimento che si invoca;

2) attestato dell'Autorità competente dello Stato dal quale il titolo promana, che confermi il suo diritto al titolo, oppure l'atto originale d'investitura;

3) copia integrale dell'atto di nascita e certificato di residenza nel Regno;

4) vaglia postale o della Banca d'Italia (per deposito preventivo) intestato al cassiere della Consulta araldica.

Tale deposito non è restituito in caso di rigetto della domanda, mentre è computato nelle spese in caso di accoglimento.

d) *all'autorizzazione a cittadini stranieri all'uso di titoli, predicati e stemmi nobiliari italiani:*

1) domanda (in carta da bollo competente) al Duce del Fascismo, Capo del Governo, con l'indicazione esatta del cognome e nome, come sopra;

2) diploma originale di conferimento del titolo;

3) atto legale di nascita e certificato legale di residenza nel Regno;

4) vaglia postale o della Banca d'Italia (per deposito preventivo) intestato al cassiere della Consulta araldica.

Tale deposito non è restituito in caso di rigetto della domanda, mentre è computato nelle spese in caso di accoglimento.

e) *a stemmi di cittadinanza (per famiglie non nobili):*

1) domanda (in carta da bollo competente) al Duce del Fascismo, Capo del Governo, con l'indicazione esatta del cognome e nome, come sopra, e del provvedimento che si invoca;

2) prova della distinzione ed autentica civiltà della famiglia;

3) prova della concessione dello stemma di cittadinanza mediante diploma originale o in copia auten-

tica oppure del possesso di uso pubblico e pacifico per un periodo non inferiore ad un secolo;

4) albero genealogico giustificato dalle copie integrali dei relativi atti di stato civile;

5) vaglia postale o della Banca d'Italia (per deposito preventivo) intestato al cassiere della Consulta araldica.

Tale deposito non è restituito in caso di rigetto della domanda, mentre è computato nelle spese in caso di accoglimento.

I documenti suindicati, se in lingua straniera, debbono essere corredati dalla traduzione giurata debitamente legalizzati nella firma del traduttore.

f) *a stemmi e gonfaloni comunali*:

1) istanza a firma del Podestà, (in carta da bollo competente) al Duce del Fascismo, Capo del Governo;

2) verbale podestarile, con la dichiarazione motivata della assunzione dello stemma e del gonfalone;

3) cenno storico giustificativo dello stemma prescelto o documenti probatori del legittimo possesso;

4) bozzetto colorato dello stemma e del gonfalone accompagnato dalla relativa descrizione araldica e con autentica del Podestà;

5) vaglia postale (per deposito preventivo), intestato al cassiere della Consulta araldica.

Nelle concessioni di nuovi stemmi e gonfaloni occorrerà aggiungere la domanda in carta libera a S. M. il Re Imperatore.

g) *alla concessione del titolo di Città*:

1) istanza (in carta semplice), a firma del Podestà, a S. M. il Re Imperatore;

2) istanza (in carta da bollo competente), a firma del Podestà, al Duce del Fascismo, Capo del Governo.

3) verbale podestarile, con la relazione motivata giustificativa dei requisiti voluti dall'art. 32 dell'Ordinamento dello stato nobiliare, per conseguire il titolo di Città;

4) vaglia (per deposito preventivo) intestato al cassiere della Consulta araldica.

§ II. — *Per autorizzazioni.*

a) *a cittadini italiani ad accettare titoli o attributi nobiliari da una Potenza estera*:

1) domanda (in carta libera) a S. M. il Re Imperatore;

2) domanda (in carta da bollo competente) al Duce del Fascismo, Capo del Governo;

3) diploma originale di concessione dello Stato estero;

4) copie integrali degli atti di nascita e di cittadinanza italiana;

5) vaglia postale o della Banca d'Italia (per deposito preventivo) intestato al cassiere della Consulta araldica.

Tale deposito non è restituito in caso di rigetto della domanda, mentre è computato nelle spese in caso di accoglimento.

b) *ad usare nel Regno titoli nobiliari pontifici;*

1) domanda (in carta libera) a S. M. il Re Imperatore;

2) domanda (in carta da bollo competente) al Duce del Fascismo, Capo del Governo;

3) Breve pontificio originale o copia autentica, rilasciata dalla Cancelleria dei Brevi della Santa Sede, che comprovi il diritto al titolo;

4) copie integrali degli atti di nascita e cittadinanza italiana o dello Stato della Città del Vaticano;

5) vaglia postale o della Banca d'Italia (per deposito preventivo) intestato al cassiere della Consulta araldica.

Tale deposito non è restituito in caso di rigetto della domanda, mentre è computato nelle spese in cancelleria in caso di accoglimento.

c) *a fregiarsi di Ordini equestri pontifici*:

1) domanda (in carta da bollo competente) al Duce del Fascismo, Capo del Governo;

2) Breve pontificio originale, o copia autentica di esso, o un attestato rilasciato dalla terza sezione della Segreteria di Stato di Sua Santità;

3) atti legali di nascita e cittadinanza italiana o dello Stato della Città del Vaticano;

4) bolletta di versamento della tassa di concessione governativa.

d) *a fregiarsi dell'Ordine equestre del Santo Sepolcro di Gerusalemme*:

1) domanda (in carta da bollo competente) al Duce del Fascismo, Capo del Governo.

2) Bolla in originale del Patriarca di Gerusalemme o attestato rilasciato dalla 3ª Sezione della Segreteria di Stato di Sua Santità;

3) atti legali di nascita e cittadinanza italiana o dello Stato della Città del Vaticano;

4) bolletta di versamento della tassa di concessione governativa.

§ III. — *Per rilascio di copia di documenti e rilascio di attestati.*

a) *Per rilascio di copia di decreto Reale non disgiunto dalle Lettere Patenti o di copia di decreto del Duce del Fascismo, Capo del Governo, in materia nobiliare ed araldica*:

1) domanda (in carta da bollo competente) al Duce del Fascismo, Capo del Governo:

2) foglio di carta bollata competente per ogni atto richiesto;

3) vaglia postale o della Banca d'Italia per i competenti diritti di cancelleria, per ogni atto richiesto, intestato al cassiere della Consulta araldica.

b) *per rilascio di copia autentica di stemma*:

1) domanda (in carta da bollo competente) al Duce del Fascismo, Capo del Governo;

2) vaglia postale o della Banca d'Italia per i competenti diritti di cancelleria, intestato al cassiere della Consulta araldica. (Nei diritti di cancelleria è esclusa la spesa per la miniatura dello stemma).

c) *per rilascio di certificati di titoli e predicati nobiliari iscritti nei registri araldici*:

1) domanda (in carta da bollo competente) al Duce del Fascismo, Capo del Governo;

2) foglio di carta bollata competente;

3) vaglia postale o della Banca d'Italia per i competenti diritti di cancelleria, intestato al cassiere della Consulta araldica.

§ IV. — PER NUOVE ISCRIZIONI NEI LIBRI ARALDICI E MODIFICAZIONI DELLE ISCRIZIONI PREESISTENTI.

1) domanda (in carta da bollo competente) al Duce del Fascismo, Capo del Governo;

2) copia integrale dell'atto di matrimonio, nascita o di morte a seconda dei casi.

Per l'iscrizione del primo nato è necessaria la produzione dell'atto integrale di nascita dell'iscrivendo e dell'atto integrale di matrimonio dei genitori; per la aggiunzione di altri figli nati successivamente, basta produrre il solo atto integrale di nascita.

3) vaglia postale o della Banca d'Italia, intestato al cassiere della Consulta araldica per i competenti diritti di cancelleria.

I documenti su elencati, qualunque sia la domanda cui si riferiscono, devono essere redatti in carta da bollo legale, e risultare da un elenco, da redigersi in duplice esemplare, in carta libera. Essi, legati e numerati, dovranno con la domanda e l'elenco su accennato, essere trasmessi, in plico postale, alla Consulta araldica in Roma, o consegnati alla Prefettura nella cui circoscrizione risiede il richiedente.

II. — DELLE PROVE.

Art. 2.

I diplomi e documenti che si producono debbono essere in originale o in copia autentica, rilasciati dai Regi archivi di Stato e notarili, da quelli delle Curie vescovili e di altri enti di diritto pubblico, dal S.M.O. di Malta o da altri Ordini cavallereschi italiani o desunta dai protocolli notarili anteriori al 1860; salva alla Consulta araldica la facoltà di chiedere prove integrative di autenticità.

In difetto del diploma originale di concessione o di riconoscimento, può prodursi il più recente atto autentico di investitura, d'intestazione negli Elenchi ufficiali, di conferma o di riconoscimento.

Non si ammettono copie notarili di diplomi e documenti esistenti presso gli interessati.

Art. 3.

Le prove genealogiche devono risultare dalla produzione delle copie integrali degli atti di nascita, matrimonio e morte, grado per grado, di tutti gli individui compresi nella dimostrazione genealogica.

Gli atti di stato civile, nei casi di legittimazione dei figli per susseguente matrimonio, ai sensi degli articoli 280 e seguenti del Codice civile, devono prodursi con l'annotazione dell'avvenuta legittimazione.

Egualmente deve provvedersi per la legittimazione mediante decreto reale.

Art. 4.

Le prove degli stemmi si danno o mediante l'atto di concessione o mediante la dimostrazione di un possesso a termini dell'art. 1140 del Codice civile, con la produzione di fotografie di monumenti, lapidi, opere d'arte, esposte al pubblico da almeno 100 anni.

Le fotografie dovranno essere autenticate dai competenti Uffici delle belle arti.

Le prove degli stemmi, per le famiglie nobili, si dànno o mediante l'atto di concessione, o mediante la dimostrazione di un possesso di uso pubblico e pacifico dello stemma stesso, per trenta anni.

Art. 5.

Gli stemmi ed i gonfaloni storici delle Provincie e dei Comuni non possono essere modificati.

Il Commissario del Re Imperatore determina la foggia di quelli di nuova concessione, avvertendo che il gonfalone non può mai assumere la forma di bandiera ma deve consistere in un drappo quadrangolare di un metro per due, del colore di uno o di tutti gli smalti dello stemma, sospeso mediante un bilico mobile ad un'asta ricoperta di velluto dello stesso colore, con bullette poste a spirale, e terminata in punta da una freccia, sulla quale sarà riprodotto lo stemma e sul gambo il nome della provincia, del comune o della società.

Il drappo riccamente ornato e frangiato sarà caricato nel centro dello stemma della Provincia, del Comune, della Società, ecc., sormontato dall'iscrizione centrata « Provincia di ...... » « Comune di ..... » « Società di ...... ».

La cravatta frangiata dovrà consistere in nastri tricolorati dai colori nazionali.

Art. 6.

I marchi di fabbrica nei quali sia figurato uno stemma, per quanto autorizzati e depositati, non valgono a provare l'uso dello stemma figurato come insegna gentilizia.

E' vietato usare marchi di fabbrica riproducenti stemmi, qualora questi non siano in legittimo possesso dell'intestatario del marchio di fabbrica stesso.

E' vietato usare nei marchi di fabbrica stemmi o pezze di stemmi riferentisi allo Stato, ai Comuni, alle Provincie e ad Enti morali diversi.

E' inoltre vietato usare nei marchi di fabbrica dell'emblema nazionale del Fascio Littorio, comunque raffigurato.

Art. 7.

La semplice prova del possesso, per quanto continuata nel tempo, non giustifica l'uso di capi, cimieri, motti, corone, manti, ornamentazioni araldiche e altri segni particolari.

Essi devono essere giustificati da documenti.

Art. 8.

In mancanza di prove dirette sono ammesse quelle per equipollenti.

Non sono ammesse, come prova, le attestazioni giudiziali, nè l'enunciazione di titoli nobiliari in atti di stato civile, di pubblici ufficiali, di notai, di autorità municipali.

Gli atti di notorietà possono essere ammessi nel solo caso che sia impossibile, per eventi di forza maggiore, la dimostrazione diretta e per accertare fatti che non eccedono la memoria dell'uomo, sempre però con l'enunciazione delle fonti di provenienza.

Si ammettono altresì gli attestati delle Commissioni regionali riguardanti le famiglie titolate della regione derivanti dagli atti di archivio della Commissione.

Art. 9.

La nobiltà, gli stemmi e le genealogie, già approvate da Tribunali, dagli Uffici o Commissioni araldiche degli antichi Stati italiani o dai Grandi Magisteri del S.O.M.

di Malta e di altri antichi Ordini militari cavallereschi italiani, che esigevano le prove di nobiltà, sono ammesse senza ulteriore documentazione, con la produzione delle relative sentenze o *processi di giustizia*, esclusi quelli per grazia ed esclusa la enunciazione di titoli specifici e feudali.

Art. 10.

Le domande di riconoscimento per lungo uso presentate dopo il 31 dicembre 1932-XI, non sono più ammesse; le istanze che fossero state respinte per qualsiasi motivo prima di tale data, non potranno essere ripresentate.

Art. 11.

I documenti in lingua straniera devono essere prodotti insieme con la traduzione in italiano dichiarata autentica dal competente Ufficio presso il Ministero della giustizia.

Dei documenti antichi in lingua latina o italiana si può richiedere la trascrizione autenticata dal Regio archivio di Stato della circoscrizione.

Art. 12.

Gli stemmi miniati, da unirsi alle Regie Lettere Patenti e ai decreti del Duce del Fascismo, Capo del Governo, sono vistati dal Commissario del Re Imperatore e descritti in termini araldici, secondo il Vocabolario araldico ufficiale.

III. — Della istruttoria delle domande.

Art. 13.

Tutte le domande conformi alle norme regolamentari, sono sottoposte, assunte informazioni dai Prefetti e previo nulla osta del Commissario del Re Imperatore, ad istruttoria nobiliare ed araldica sulla persona del richiedente. Il Commissario del Re Imperatore, quando, in base alle informazioni ricevute, lo crederà opportuno, sottoporrà il suo nulla osta alla conferma, o meno, della Presidenza del Consiglio.

Art. 14.

Subito dopo il nulla osta, di cui all'articolo precedente, le istanze per provvedimenti di giustizia vengono trasmesse dal Cancelliere alla Regia commissione araldica competente.

Vengono trasmesse invece al Commissario del Re Imperatore presso la Consulta araldica le seguenti istanze:

a) le istanze di provvedimenti di grazia per titoli nobiliari italiani od esteri e per ordini equestri pontifici;

b) le richieste di parere per sostituzioni ed aggiunte di cognome;

c) le richieste di parere per autorizzazione a marchi di fabbrica stemmati;

d) le richieste di parere per attribuzione del titolo di Reale, della corona Reale, di emblemi dello stemma Reale;

e) le richieste di parere di attribuzione dello stemma dello Stato, di emblemi e distintivi diversi;

f) le domande di riconoscimento di titoli nobiliari per successione legittima al padre e al fratello;

g) le domande per iscrizione di figli o registrazione di matrimoni se il padre o il consorte è inscritto nel Libro d'oro della nobiltà italiana;

h) le domande per riconoscimenti di stemmi nobiliari e di cittadinanza, per inquarto e ampliamento.

CAPO II.

DELLA PROCEDURA

1. — Delle Regie Commissioni araldiche.

Art. 15.

Il Presidente della Regia commissione araldica distribuisce le domande, in ordine di data, ai singoli relatori, tenendo conto delle rappresentanze e ne sottopone la relazione, sottoscritta dal Commissario in apposita adunanza o ne chiede supplemento di documentario, al Commissario del Re Imperatore.

Le conclusioni della discussione approvate a maggioranza e, ove occorra a scrutinio segreto, sono comunicate per estratto dal verbale, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario, al Commissario del Re Imperatore presso la Consulta araldica.

Art. 16.

Le Regie commissioni araldiche sono convocate dal Presidente, con invito a firma del Segretario, con allegato l'ordine del giorno.

Le Regie commissioni araldiche eleggono nel proprio seno un Segretario.

Questi ha la cura del carteggio e l'obbligo della conservazione dell'archivio con responsabilità personale verso il Presidente della Commissione stessa.

Art. 17.

Le riunioni delle Commissioni araldiche sono valide con la presenza di quattro Commissari oltre al Presidente o il Vice presidente.

In caso di parità di voti, il voto del Presidente prevale.

I Commissari che non giustifichino la loro assenza da tre sessioni consecutive sono considerati come dimissionari. Il Presidente ne darà sollecita partecipazione al Commissario del Re Imperatore presso la Consulta araldica, il quale ne disporrà la sostituzione.

I verbali delle adunanze delle Regie commissioni araldiche sono compilati dal Segretario e firmati da lui e dal Presidente, e poi trascritti in appositi registri da conservarsi nell'archivio della Commissione.

I detti verbali, per estratto, dopo ogni adunanza devono essere trasmessi alla Cancelleria della Consulta araldica.

Art. 18.

Le Regie commissioni araldiche hanno per le spese di Ufficio un fondo che può essere concordato annualmente all'inizio dei lavori della sessione, con rapporto preventivo particolareggiato dal Presidente.

Di esso al termine dell'esercizio finanziario annuale viene trasmesso rendiconto, corredato dalle singole quietanze, al Commissario del Re Imperatore presso la Consulta araldica.

II. — Del Commissario del Re Imperatore.

Art. 19.

Tutti i pareri delle diverse Commissioni araldiche sono sottoposti all'esame del Commissario del Re Imperatore.

Egli sottopone i pareri medesimi, se di ricorsi, alla Consulta araldica; se di prima istanza, alla Giunta permanente araldica.

I pareri vengono sottoposti ai due Consessi predetti in caso di uniformità di opinamento, con la formula in calce « Confermo » e la sottoscrizione autografa del Commissario del Re Imperatore; in caso di difformità, con una nuova relazione, sempre con sottoscrizione di lui autografa.

Nei casi di ricorsi, senza produzione di nuovi documenti, il Commissario del Re Imperatore può disporre il collocamento agli atti.

Art. 20.

I pareri sulle domande di grazia per concessione, convalida, rinnovazione, ecc., di titoli, predicati, qualifiche e trattamenti nobiliari o per autorizzazione all'uso di titoli esteri, o per concessione del titolo di Città, sono sottoposti dal Commissario del Re Imperatore, sotto forma di Relazione, al Duce del Fascismo, Capo del Governo, e, con l'assenso di lui, alla Maestà del Re Imperatore, in apposita udienza.

I detti pareri sono resi esecutivi, con sottoscrizione autografa del Commissario del Re Imperatore, in calce ad essi, della disposizione Sovrana.

Art. 21.

I pareri sulle domande di grazia per concessione, rinnovazione, ampliamento di stemmi nobiliari e di cittadinanza; i pareri per concessione, rinnovazione, riconoscimenti di giustizia di stemmi di Comuni e Provincie, con i rispettivi gonfaloni, nonchè quelli di Enti diversi; i pareri sulle domande per cambiamento o aggiunta di cognome, o sulle richieste per marchi di fabbrica stemmati o per attribuzione del titolo di Reale, ecc., sono resi esecutivi soltanto a seguito di annotazione in calce ad essi di disposizione e sottoscrizione autografa del Commissario del Re Imperatore.

III. — Della Consulta araldica e della Giunta permanente araldica.

Art. 22.

La Consulta è convocata, d'ordine del Presidente, con inviti a firma del Cancelliere, diramati otto giorni prima della data fissata, con allegato l'ordine del giorno.

La Giunta permanente araldica è convocata, d'ordine del Presidente previo accordo col Commissario del Re Imperatore, con inviti a firma del Cancelliere, diramati otto giorni prima della data fissata, con allegato l'ordine del giorno.

Nel termine stabilito per la convocazione i Consultori possono prendere, presso l'Ufficio araldico, visione delle domande poste all'ordine del giorno e dei documenti relativi.

Art. 23.

Le sedute sono valide con la presenza di almeno otto Consultori per la Consulta, e almeno quattro per la Giunta permanente araldica.

I Consultori che non giustifichino la propria assenza per tre sessioni consecutive sono considerati dimissionari.

Art. 24.

Il parere della Consulta e quello della Giunta sono emessi a maggioranza di voti.

In caso di parità di voti, il voto del Presidente prevale.

A richiesta del Presidente o del Commissario del Re Imperatore, le votazioni possono essere segrete.

Art. 25.

A richiesta del Commissario del Re Imperatore o con deliberazione della Consulta araldica, l'esame di domande nobiliari può essere deferito ad uno dei membri della Consulta o ad una Commissione di essi.

Le conclusioni saranno oggetto di relazione motivata, sottoscritta dall'estensore, e sottoposte al voto della Consulta medesima.

Art. 26.

La Consulta araldica è chiamata ad esprimere il proprio parere nei casi di:

a) questioni di massima, a norma dell'art. 56 dell'Ordinamento;

b) rinnovazione e convalida di titoli e predicati nobiliari, a richiesta del Commissario del Re Imperatore;

c) difformità di parere fra la Giunta e il Commissario del Re Imperatore;

d) ricorsi documentati avverso le deliberazioni della Giunta permanente araldica;

e) atti legali di opposizione di terzi a istanze nobiliari;

f) decadenza dai titoli ai sensi dell'Ordinamento dello stato nobiliare;

g) su ogni altro caso in cui lo richieda il Commissario del Re Imperatore e lo disponga il Duce del Fascismo, Capo del Governo.

Art. 27.

La Giunta permanente araldica, udito il Commissario del Re Imperatore nelle sue conclusioni e tenuto conto dei voti espressi dalle Regie commissioni araldiche, esprime il proprio parere su tutte le domande di provvedimenti nobiliari ed araldici di giustizia.

Esprime ancora il proprio parere su tutte le questioni sottoposte al suo esame dal Duce del Fascismo, Capo del Governo, o dal Commissario del Re Imperatore.

Art. 28.

I verbali delle adunanze della Consulta araldica e della Giunta permanente araldica sono compilati e sottoscritti dal Cancelliere, col visto dei rispettivi Presidenti e del Commissario del Re Imperatore. Essi, per estratto, con l'indicazione precisa del provvedimento da emettersi, sono sottoposti a cura del Commissario del Re Imperatore all'approvazione del Duce del Fascismo, Capo del Governo. Dopo approvati, sono trascritti in apposito registro, mentre viene dato corso ai provvedimenti deliberati.

CAPO III.

DEI PROVVEDIMENTI

I. — SPECIE E FORMULARIO.

Art. 29.

I provvedimenti di cui all'art. 4 dell'Ordinamento dello stato nobiliare, sono emanati secondo il formulario di massima disposto:

per i provvedimenti di grazia come da allegati n. 1 e 2;

per i provvedimenti di giustizia come da allegato n. 3;

per i certificati nobiliari come da allegato n. 4;

per copie della pagina del Libro d'Oro come da allegato n. 5;

per le schede di anagrafe nobiliare individuale come da allegato n. 6.

Art. 30.

I provvedimenti sono emanati, se di grazia, in conformità delle disposizioni Sovrane di cui all'art. 20, se di giustizia, in conformità delle deliberazioni della Consulta araldica e della Giunta permanente araldica.

Art. 31.

I provvedimenti nobiliari emanati sia per decreto Reale sia per decreto del Duce del Fascismo, Capo del Governo, dopo la registrazione alla Corte dei conti, sono trascritti in appositi registri a cura del Cancelliere che ne attesta la trascrizione in calce ai provvedimenti medesimi.

I decreti Reali sono poi trasmessi al Regio archivio di Stato di Roma per la trascrizione in altro registro che rimane ivi conservato.

I provvedimenti medesimi, di grazia e di giustizia, sono annotati nel Libro d'Oro della nobiltà italiana, o nei rispettivi Libri araldici, con le formalità di cui al Capo IV.

Art. 32.

I provvedimenti nobiliari sono trasmessi agli interessati per il tramite delle rispettive Regie prefetture, con obbligo di consegna, previa ricevuta di essi, che dovrà essere inviata alla Cancelleria della Consulta araldica, a prova dell'avvenuta consegna.

II. — TITOLI NOBILIARI E ORDINI EQUESTRI PONTIFICI.

Art. 33.

I provvedimenti concernenti la Regia Autorizzazione all'uso dei titoli e distinzioni nobiliari conferiti dai Sommi Pontefici nonchè la facoltà a fregiarsi degli Ordini equestri pontifici sono emessi, giusta le norme seguenti, in conformità del Regio decreto 10 luglio 1930-VIII, n. 974.

Art. 34.

Le autorizzazioni a fregiarsi delle onorificenze degli Ordini equestri pontifici sono concesse ai cittadini italiani ed ai cittadini dello Stato della Città del Vaticano con decreto Reale e diploma della Presidenza del Consiglio dei Ministri (Cancelleria della Consulta araldica) previa produzione, da parte degli interessati alle Prefetture delle Provincie, dove i medesimi risiedono, se cittadini italiani, ed alla Presidenza del Consiglio dei Ministri (Cancelleria della Consulta araldica) se cittadini dello Stato della Città del Vaticano, dei prescritti documenti.

Art. 35.

Con le medesime modalità ed alle stesse condizioni prescritte dall'articolo precedente per gli Ordini equestri pontifici è concessa l'autorizzazione all'uso nel Regno delle onorificenze dell'Ordine equestre del Santo Sepolcro conferite dal Patriarca di Gerusalemme.

Art. 36.

Per l'uso delle onorificenze pontificie sulle uniformi militari, oltre l'autorizzazione di cui agli articoli precedenti, sono, altresì, osservate le norme emanate dal Ministero della guerra circa l'uso delle decorazioni estere sulle uniformi militari.

Art. 37.

I provvedimenti di autorizzazione all'uso dei titoli nobiliari pontifici sono soggetti al pagamento delle tasse erariali nella misura stabilita dalle norme vigenti e analogamente si provvede, secondo le norme vigenti, se l'autorizzazione, di cui al comma precedente, viene concessa con decreto Reale *motu proprio*.

I provvedimenti per gli stemmi sono emessi con la tassa intiera prevista dalle norme vigenti.

I provvedimenti anzidetti saranno emanati in esenzione totale di tasse erariali quando il Breve è emesso con dichiarata gratuità da parte della Santa Sede.

Tale dispensa non è estesa alle tasse di bollo e registro e ai diritti di cancelleria della Consulta araldica.

Art. 38.

L'autorizzazione all'uso dei titoli nobiliari pontifici e degli stemmi di cui all'art. 33 è data con decreto Reale di autorizzazione seguito da Regie Lettere Patenti.

Art. 39.

I titoli nobiliari pontifici e gli stemmi dei quali è debitamente autorizzato l'uso a favore dei cittadini italiani o dello Stato della Città del Vaticano sono annotati nei registri araldici e nell'Elenco ufficiale della nobiltà italiana con la specifica annotazione di: « concessione pontificia ».

Dopo la registrazione di essi ne sarà consentito l'uso, ai sensi e agli effetti del decreto-legge 20 marzo 1924-II, n. 442.

CAPO IV.

I. — ARCHIVIO DELLA CONSULTA ARALDICA.

Art. 40.

L'Archivio della Consulta araldica è composto dai seguenti atti e documenti:

a) processi nobiliari distribuiti in fascicoli, uno per famiglia.

Per i vari rami della medesima famiglia gli atti saranno distribuiti in sotto fascicoli, uno per ogni capo famiglia;

b) processi araldici distribuiti in fascicoli per famiglie di cittadinanza, provincie, comuni e Enti diversi;

c) conferimenti del titolo di Città;

d) autorizzazioni a fregiarsi di Ordini equestri pontifici;

e) atti di riferimento ad Ordini equestri stranieri e diversi;

f) carteggio per le Regie commissioni araldiche;

g) carteggio per le nomine dei membri della Consulta araldica;

h) registri di verbali delle adunanze della Consulta araldica e della Giunta permanente araldica;

i) riferimenti di adunanze e disposizioni di massima;

l) carteggio riferentesi all'Elenco ufficiale della nobiltà italiana, anno per anno, e i bollettini ufficiali della Consulta araldica;

m) Libri araldici, e, cioè:

1) Libro d'oro della nobiltà italiana;
2) Libro araldico dei titoli stranieri;
3) Libro araldico degli stemmi di cittadinanza;
4) Libro araldico degli Enti morali;

n) schedario di anagrafe nobiliare per l'Elenco ufficiale della nobiltà italiana;

o) Blasonario ufficiale del Regno d'Italia; cioè, raccolta degli stemmi dei bozzetti approvati con sottoscrizione autografa del Commissario del Re Imperatore, quali calchi delle miniature annessi ai provvedimenti Sovrani o governativi;

p) affari diversi;

q) protocolli generali e rubriche diverse anno per anno.

I fascicoli avranno un numero ordinale consecutivo e conserveranno i rispettivi decreti Reali (originali), Regie Lettere Patenti (minute originali), decreti del Duce del Fascismo, Capo del Governo (originali).

Art. 41.

I documenti dell'Archivio della Consulta araldica, previo avviso del Commissario del Re Imperatore, possono essere dati in visione soltanto ai membri della Consulta araldica, e agli interessati che li produssero od ai loro procuratori legali.

II. — Restituzione di documenti.

Art. 42.

Gli interessati che chiedono in restituzione i documenti già da loro prodotti alla Consulta araldica, a corredo di istanze nobiliari ed araldiche, debbono produrre la domanda (in carta da bollo competente) al Duce del Fascismo, Capo del Governo, con la dichiarazione di assumere l'obbligo di pagare l'importo dei diritti di Cancelleria per quei documenti dei quali il Commissario del Re Imperatore reputerà necessario di trattenere copia in atti.

I documenti prodotti a corredo delle domande nobiliari ed araldiche, possono essere restituiti, previo avviso del Commissario del Re Imperatore, nei seguenti casi;

a) se il richiedente abbia rinunciato alla domanda, prima della deliberazione della Consulta o della Giunta;

b) se i documenti di cui si chiede la restituzione non riguardano la deliberazione presa;

c) se, in sostituzione degli originali, si producano copie o si autorizzi la compilazione di esse sottoponendosi alla spesa conseguente;

d) se la decisione fu negativa, trattenendosi copia dei documenti che ne furono base.

Gli alberi genealogici, i bozzetti, gli stemmi, e gli atti di stato civile non si restituiscono.

Possono essere restituiti gli atti di stato civile anteriori al Regno d'Italia, trattenendosene copia.

Tutte le copie dei documenti sono autenticate dal Cancelliere con il visto del Commissario del Re Imperatore, e sono consegnate agli interessati previo versamento dei competenti diritti di Cancelleria.

Art. 43.

Tutti i libri araldici ufficiali sono compilati sotto la direzione del Commissario del Re Imperatore, e nessuna variazione, rettifica, annotazione marginale può esservi apportata, senza il visto di lui.

Di essi possono essere concessi certificati (allegato n. 4) e copie per estratto, con l'autentica del Cancelliere e il visto del Commissario del Re Imperatore.

Può anche essere concessa una tessera individuale sottoscritta dal Cancelliere, col visto del Commissario del Re Imperatore, in attestazione del titolo di spettanza, quale è registrato nel Libro d'Oro e nell'Elenco ufficiale della nobiltà italiana, conforme allegato n. 5.

I certificati, le copie e le tessere sono rilasciate previo versamento dei competenti diritti di Cancelleria.

Art. 44.

Il Libro d'Oro della nobiltà italiana contiene le iscrizioni degli insigniti di titoli nobiliari, a seguito di provvedimenti di Grazia o di Giustizia.

Ogni pagina di detto Libro è compilata con le formalità secondo l'allegato n. 6.

Essa è aperta per ogni capo famiglia, previo versamento di diritti di Cancelleria per l'apertura della pagina stessa sulla base della tabella di iscrizione nel Libro d'Oro, di cui all'allegato n. 5 e sottoscritta dal Commissario del Re Imperatore, e può comprendere le iscrizioni discendentali.

Per le iscrizioni nella medesima pagina, in linea collaterale di intestatari di provvedimenti di Grazia o di Giustizia, occorre:

a) Provvedimenti di Grazia o di Giustizia;

b) L'autorizzazione dell'intestatario della pagina;

c) Il versamento dei competenti diritti di Cancelleria come di una nuova pagina.

Gli altri Libri araldici sono compilati secondo le modalità di cui agli allegati nn. 7, 8 e 9.

Art. 45.

Lo schedario di anagrafe nobiliare, sul quale viene pubblicato l'Elenco ufficiale della nobiltà italiana, di cui all'art. 40 (lettera n.), contiene le schede con i nomi e cognomi dei singoli cittadini insigniti di titoli nobiliari, in virtù di provvedimenti di Grazia o di Giustizia registrati nell'Elenco ufficiale della nobiltà italana o da registrare nei suoi supplementi.

Le schede sono conformi all'allegato n. 10, con in calce il sigillo della Consulta araldica e il visto del Commissario del Re Imperatore.

III. — Elenco ufficiale della nobiltà italiana.

Art. 46.

L'Elenco ufficiale della nobiltà italiana è pubblicato con decreto Reale di approvazione, su proposta del Commissario del Re Imperatore, previo assenso del Duce del Fascismo, Capo del Governo.

Esso contiene le registrazione in ordine alfabetico onomastico dei cittadini insigniti di titoli di nobiltà in virtù di provvedimenti di Grazia o di Giustizia, già iscritti nel Libro d'Oro della nobiltà italiana.

Esso è aggiornato mediante supplementi.

IV. — BOLLETTINO UFFICIALE DELLA CONSULTA ARALDICA.

Art. 47.

L'attività dei competenti organi araldici è resa pubblica a mezzo del Bollettino ufficiale della Consulta araldica.

Esso è compilato dal Cancelliere, sotto la direzione del Commissario del Re Imperatore, e contiene:

a) leggi e decreti in materia nobiliare, araldica, agnatizia, e di materia affine;

b) leggi e decreti d'ordine generale di alta importanza sociale e politica;

c) leggi e disposizioni in materia di diritto storico nobiliare araldico;

d) nomine dei Membri della Consulta, della Giunta permanente araldica e delle Regie commissioni araldiche;

e) circolari e ordini di servizio della Consulta araldica;

f) deliberazioni di massima della Consulta araldica;

g) provvedimenti Sovrani e governativi nobiliari, araldici e di ordini Equestri pontifici;

h) sentenze su questioni di diritto nobiliare araldico e agnatizio;

i) monografie specifiche nobiliari e araldiche;

l) necrologi.

V. — BIBLIOTECA.

Art. 48.

E' costituita una biblioteca specifica in materia araldica nobiliare e genealogica, sotto l'alta direzione del Commissario del Re Imperatore.

Ad essa è preposto un funzionario, quale consegnatario, che provvederà alla compilazione del catalogo e dell'inventario di essa.

I libri potranno essere dati in consultazione, o in temporaneo prestito, previa ricevuta: ai membri della Consulta, delle Regie commissioni araldiche e ai funzionari della Cancelleria della Consulta medesima.

CAPO V.

DEL PERSONALE.

Art. 49.

Il personale della Consulta araldica, di cui all'art. 59 dell'Ordinamento dello stato nobiliare, mantiene nel ruolo dell'Amministrazione di provenienza, tutti i benefici e i requisiti di consuetudine.

Esso non può essere rimosso o restituito all'Amministrazione di provenienza, se non a seguito di rapporto motivato del Cancelliere, Capo dell'ufficio, con il visto di approvazione del Commissario del Re Imperatore e con disposizione della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Art. 50.

La Cancelleria della Consulta araldica per le miniature degli stemmi allegati ai provvedimenti di Grazia o di Giustiza, può chiamare all'adempimento di detto lavoro alcuni miniaturisti blasonisti in proporzione adeguata al lavoro medesimo.

Essi sono chiamati con lettera del Commissario del Re Imperatore, a seguito della produzione dei seguenti documenti:

a) domanda in carta da bollo competente al Duce del Fascismo, Capo del Governo;

b) atti di nascita e cittadinanza italiana;

c) certificato penale;

d) diploma di un Istituto di belle arti, o titoli equipollenti.

Il lavoro è compensato, di volta in volta, su retribuzione stabilita con disposizioni di massima dal Commissario del Re Imperatore, d'intesa con la Presidenza del Consiglio dei Ministri.

La rimozione dei blasonisti è disposta inoppugnabilmente dal Commissario del Re Imperatore.

CAPO VI.

PROVENTI E SPESE D'UFFICIO DELLA CONSULTA ARALDICA

Art. 51.

I provvedimenti di concessione o di autorizzazione Sovrana concernenti l'uso dei titoli, predicati ed attributi nobiliari ed araldici, nonchè i provvedimenti nobiliari di giustizia sono soggetti al pagamento della tassa di concessione governativa.

Il versamento della tassa è eseguito dagli interessati presso i competenti Uffici del registro su analogo ordinativo di pagamento della Consulta araldica.

Alla fine di ciascun semestre, la Consulta araldica curerà di comunicare al Ministero delle finanze un elenco delle bollette comprovanti le somme versate all'Erario, con la indicazione dei singoli nominativi e dei provvedimenti corrispondenti.

Art. 52.

Per la esecuzione dei provvedimenti araldici è disposta la corresponsione dei diritti di Cancelleria fissati in apposita tabella approvata con Reale decreto.

La Consulta araldica cura l'accertamento e la liquidazione dei diriti di Cancelleria.

Il Cassiere della Presidenza del Consiglio dei Ministri ne esegue la riscossione ed il versamento alla Tesoreria provinciale.

Art. 53.

Per le spese del servizio araldico è stanziato un apposito fondo nello stato di previsione delle spese del Ministero delle finanze, al quale fa riscontro nel bilancio delle entrate un corrispondente fondo sotto il titolo: « Proventi del servizio araldico ».

Per gli abusi nobiliari di cui ai Regi decreti-legge 20 marzo 1924-II, n. 442, e 28 dicembre 1924-III, numero 2337, convertiti in legge 17 aprile 1925-III, n. 473 e 21 marzo 1926-IV, n. 957, è fatto obbligo alla Polizia tributaria e alla Regia guardia di finanza, di provvedere ai dovuti accertamenti, udito, di volta in volta, il Commissario del Re Imperatore presso la Consulta araldica, rimanendo salva la competenza della riscossione da parte degli Uffici del registro.

II.

PARTE ARALDICA

TERMINI ARALDICI

Art. 54.

La Consulta araldica nella descrizione degli stemmi ed in altre occorrenze si attiene alla dicitura contenuta nello speciale vocabolario araldico allegato.

STEMMI.

Art. 55.

Gli stemmi della Famiglia Reale sono regolati dal relativo Regio decreto 1° gennaio 1890.

Art. 56.

Gli stemmi dello Stato e delle Amministrazioni governative sono regolati dal Regio decreto 11 aprile 1929-VII, n. 504.

I Regi Governi delle Colonie hanno un loro proprio stemma che è cimato dalla corona romana antica che è formata da un cerchio d'oro liscio sormontato da dodici punte radiate d'oro (sette visibili).

Art. 57.

Le Provincie, i Comuni, gli Enti morali non possono servirsi dello stemma dello Stato ma di quell'arma o simbolo del quale o avranno ottenuta la concessione o riportato il riconoscimento, a norma del vigente Ordinamento araldico.

Art. 58.

Le famiglie o gli individui che ottennero la concessione di uno speciale stemma gentilizio o di cittadinanza, o ne sono nel legittimo attuale possesso, debbono farne uso con le ornamentazioni che sono proprie delle loro rispettive qualità o dignità.

SCUDI.

Art. 59.

Lo scudo d'arme normale tradizionale in Italia è quello appuntato e, per le donne, quello ovato.

Sono tollerate le altre foggie di scudi, riservando la forma romboidale alle armi femminili.

Nelle concessioni si escluderanno le foggie arcaiche e di torneo, inclinate, a tacca, a testa di cavallo, ecc.

ELMI.

Art. 60.

Si possono usare tutte le forme di elmi che sono consuetudinarie nell'araldica.

Art. 61.

Gli elmi indicano la dignità a seconda degli smalti che li coprono e secondo la loro posizione, la inclinazione della ventaglia e della bavaglia e la collana equestre della gorgiera.

La superficie brunita o rabescata, le bordature o cordonature messe ad oro o ad argento, il numero dei cancelli nella visiera non danno indizi di dignità.

Art. 62.

Gli elmi sono di acciaio, dorati per la Famiglia Reale, argentati per le famiglie nobili, abbrunati per le famiglie di cittadinanza.

Art. 63.

Gli elmi usati dalla Famiglia Reale descritti nel R. decreto 1° gennaio 1890, sono posti di fronte con la ventaglia alzata e la bavaglia calata.

Art. 64.

Gli elmi delle famiglie nobili sono argentati con la gorgeretta fregiata di collana e medaglia, con la ventaglia chiusa e la bavaglia aperta.

Si possono collocare o di pieno profilo o di tre quarti a destra.

Art. 65.

Essendovi più elmi, i laterali saranno affrontati da quello centrale (se esiste) di fronte.

Art. 66.

Gli elmi delle famiglie di cittadinanza sono di acciaio brunito, senza collana, con la visiera chiusa e collocati di pieno profilo a destra.

Art. 67.

Gli ecclesiastici, le donne, gli Enti morali in massima non usano il fregio dell'elmo.

CORONE.

Art. 68.

Le corone della Famiglia Reale sono determinate e descritte nel R. decreto 1° gennaio 1890.

Art. 69.

Le famiglie nobili usano corone d'oro formate da un cerchio brunito o rabescato, gemmato, cordonato ai margini e sostenente la insegne del titolo o dignità.

Art. 70.

La corona normale di *Principe* è sormontata da otto foglie di acanto o fioroni d'oro (cinque visibili) sostenute da punte ed alternate da otto perle (quattro visibili).

Art. 71.

Sono tollerate le corone di Principe che non hanno i fioroni alternati da perle, o che sono bottonati di una perla, o che hanno le perle sostenute da punte, o che sono chiuse col velluto del manto a guisa di tocco sormontato o no da una crocetta d'oro, o da un fiocco d'oro fatto a pennello.

Art. 72.

Le famiglie decorate del titolo di *Principe del S. Romano Impero* possono portare lo speciale berrettone di questa dignità.

Art. 73.

La corona normale di *Duca* è cimata da otto fioroni d'oro (cinque visibili) sostenuti da punte.

Art. 74.

Sono tollerate le corone di Duca coi fioroni bottonati da una perla e chiuse col velluto del manto disposto a guisa di tocco.

Art. 75.

Le famiglie, che furono riconosciute nell'uso attuale di un titolo di creazione napoleonica, possono usare il tocco piumato indicante il loro titolo.

Art. 76.

La corona normale di *Marchese* è cimata da quattro fioroni d'oro (tre visibili) sostenuti da punte ed alternati da dodici perle disposte tre a tre in quattro gruppi piramidali (due visibili).

Art. 77.

Sono tollerate le corone di Marchese coi gruppi di perle sostenute da punte o colle perle disposte tre a tre una accanto all'altra e collocate o sul margine della corona o sopra altrettante punte.

Art. 78.

La corona normale di *Conte* è cimata da sedici perle (nove visibili).

Art. 79.

Sono tollerate le corone di Conte con le perle sostenute da punte o cimate da quattro grosse perle (tre visibili) alternate da dodici piccole perle disposte in quattro gruppi (due visibili) di tre perle ordinate a piramide o collocate una accanto all'altra e sostenute dal cerchio o d'altrettante punte.

Ai *Conti Palatini* viene attribuita una Corona comitale speciale, che è a tre perle alzate ed a sei ribassate.

Art. 80.

La corona normale di *Barone* ha il cerchio accollato da un filo di perle, con sei giri in banda (tre visibili).

Art. 81.

Sono tollerate le corone di Barone col tortiglio alter nato sul margine del cerchio da sei grosse perle (quat tro visibili), oppure, omesso il tortiglio con la cimatura di dodici perle (sette visibili), o collocate sul margine del cerchio, o sostenute da altrettante punte.

Art. 82.

La corona normale di *Nobile* è cimata da otto perle (cinque visibili).

Art. 83.

È tollerata la corona di Nobile colle perle sorrette da altrettante punte.

Art. 84.

La corona normale di *Cavaliere Ereditario* è cimata da quattro perle (tre visibili).

Art. 85.

Le famiglie decorate del *Cavalierato Germanico* possono fregiare lo scudo d'arme secondo le varie insegne state attribuite, nei diversi tempi, nei diplomi di concessione.

Art. 86.

Le famiglie insignite della *Nobiltà Germanica* possono usare l'elmo cimato dalla coroncina tornearia, cioè di quattro fioroni (tre visibili) alternati da quattro perle (due visibili), ma questa corona non si può usare staccata dall'elmo, del quale è fregio speciale ed indivisibile.

Art. 87.

La corona normale di *Visconte* è cimata da quattro grosse perle (tre visibili) sostenute da altrettante punte ed alternata da quattro punte ed alternate da quattro piccole perle (due visibili), oppure da due punte di oro.

Art. 88.

La corona normale di *Patrizio* è cimata da otto perle (cinque visibili) alternate da otto fioroni abbassati sul cerchio (cinque visibili).

Art. 89.

Per quei patriziati, per i quali sarà dimostrato con documenti o monumenti di storica importanza che godettero l'uso molto antico di corone speciali, queste, caso per caso, si potranno riconoscere con deliberazione della Consulta araldica.

Tali deliberazioni si dovranno pubblicare nella parte ufficiale del Bollettino della Consulta araldica.

I *Patrizi Veneti* possono fregiare il loro stemma di una corona patriziale, speciale, formata da un cerchio d'oro, gemmato e contornato sostenente otto fioroni stilizzati (tre e due mezzi visibili) alternati da altrettante perle (quattro visibili).

Art. 90.

Le famiglie nobili e patriziali senza possesso di titolo speciale di nobiltà usano la loro corona collocandola sopra l'elmo.

Art. 91.

Le famiglie titolate fregiano il loro scudo con due corone: una più grande, appoggiata al lembo superiore dello scudo e contornante l'elmo, ed un'altra, più piccola, sostenuta dall'elmo stesso.

La corona maggiore sarà quella relativa al titolo personale; la minore, quella del titolo più elevato della famiglia.

Art. 92.

I Cardinali, gli Ecclesiastici regolari, i Cavalieri di giustizia e Professi dell'Ordine di Malta non portano la loro corona gentilizia, ma le insegne speciali della loro dignità e qualità.

Art. 93.

Le donne maritate usano la corona corrispondente al grado del loro consorte. Le donne nubili (a meno di concessione speciale) portano la sola corona del loro titolo personale.

Art. 94.

Gli Enti morali possono fregiare la loro arma ed insegna con quelle corone speciali, delle quali si proverà la concessione e il possesso legale.

Art. 95.

La corona della *Provincia* (a meno di concessione speciale) è formata da un cerchio d'oro gemmato con le cordonature liscie ai margini, racchiudente due rami, uno di alloro ed uno di quercia, al naturale, uscenti dalla corona, decussati e ricadenti all'infuori.

Art. 96.

La corona di *Città* (a meno di concessione speciale) è turrita formata da un cerchio d'oro aperto da otto pusterle (cinque visibili) con due cordonate a muro sui margini, sostenente otto torri (cinque visibili) riunite da cortine di muro, il tutto d'oro e murato di nero.

Art. 97.

La corona di *Comune* (a meno di speciale concessione) è formata da un cerchio aperto da quattro pusterle (tre visibili) con due cordonate a muro sui margini, sostenente una cinta, aperta da sedici porte (nove visibili), ciascuna sormontata da una merlatura a coda di rondine, ed il tutto d'argento e murato di nero.

SVOLAZZI.

Art. 98.

Gli elmi si adornano coi loro veli frastagliati a svolazzi, trattenuti sul cucuzzolo da un cerchio cordonato in banda.

Art. 99.

Il cercine e gli svolazzi sono divisati cogli smalti dello scudo di arme, a meno di speciali concessioni, o di casi storici di inchiesta.

Art. 100.

Nelle concessioni si descrivono gli smalti degli svolazzi, escludendo le smaltature all'antica fatte con figure o pezze dello scudo.

CIMIERI.

Art. 101.

Il cimiero si colloca sul cucuzzolo dell'elmo. Per le famiglie titolate esce dalla piccola corona di famiglia.

Art. 102.

In massima non si concedono cimieri se non a famiglie nobili e titolate e si escludono per gli stemmi che non portano uso di elmo.

Art. 103.

Nelle concessioni i cimieri non si collocheranno fra un volo, fra trombe, proboscidi, od altre insegne di torneo.

Art. 104.

Non si fanno concessioni di cimieri multipli: questi possono solamente essere oggetto di riconoscimento.

MANTI.

Art. 105.

Il padiglione ed il manto per gli stemmi della Famiglia Reale e dello Stato sono regolati dai relativi Regi decreti 1° gennaio e 27 novembre 1890, n. 7282.

Art. 106.

Il manto, come distintivo ereditario, è annesso ai titoli di Principe e di Duca.

Art. 107.

All'infuori di questi titolati, non si fanno concessioni speciali di manti e neppure di mantelletti d'arme divisati colle figure o pezze dello scudo.

Art. 108.

Il manto per i Principi e i Duchi è di velluto porpora soppannato di ermellino senza galloni, ricamo, bordature e frange.

Si colloca movente o dall'elmo o dalla corona, accollato allo scudo, annodato ai lati in alto con cordoni d'oro.

ALTRI ORNAMENTI.

Art. 109.

I motti si scrivono sopra liste bifide e svolazzanti, smaltate come nel campo dello scudo e scritte con lettere maiuscole romane. Di regola si collocano sotto la punta dello scudo.

Art. 110.

Si rispettano le tradizioni storiche per i motti scritti con caratteri speciali e per i gridi d'armi.

Art. 111.

Nelle concessioni i motti saranno o italiani o latini, non scritti con lettere arcaiche.

Art. 112.

Non si fanno concessioni di gridi d'armi, di pennoni, di bandiere gentilizie, di coccarde e di livree.

Art. 113.

Si possono fare concessioni ad Enti morali di bandiere, bracciali ed altre insegne.

Art. 114.

I sostegni od i tenenti si possono riconoscere o concedere.

INSEGNE FEMMINILI.

Art. 115.

Le donne nubili possono portare l'arma della famiglia sopra un carello e tessera romboidale od ovata, cimata dalla corona del loro titolo personale e circondata da una cordigliera d'argento sciolta, o da una ghirlanda di rose.

Art. 116.

Le donne maritate portano le insegne gentilizie di nascita accollate ed a sinistra di quelle del marito con la corona che gli appartiene.

Possono fregiare gli scudi con la cordigliera d'argento annodata o con due rami d'olivo decussati sotto la punta degli scudi e divergenti.

Art. 117.

Le donne vedove portano le insegne gentilizie come le donne maritate, ma con la cordigliera sciolta, oppure con due rami di palma decussati sotto la punta dello scudo.

Art. 118.

Le insegne femminili, di massima, non sono fregiate di elmi, cimieri, sostegni e tenenti. Possono usare i motti.

Art. 119.

Per le armi femminili di cittadinanza si omettono tutti gli ornamenti esteriori fuorchè i motti.

DISTINZIONI DI DIGNITÀ.

Art. 120.

I Cavalieri dell'Ordine Supremo della SS. Annunziata possono accollare al loro scudo il manto dell'Ordine, che è di velluto amaranto sparso di rose e di fiamme d'oro, con galloni d'oro caricati di nodi e di rose di Savoia e con la fodera di teletta d'argento.

Art. 121.

Gli Ecclesiastici possono usare le insegne tradizionali della loro dignità.

Art. 122.

Gli Ambasciatori di Sua Maestà e i Governatori delle Colonie possono accollare il loro scudo a due Fasci Littori, decussati; i Prefetti delle Provincie ad un Fascio Littorio in palo.

Art. 123.

Il Primo Presidente della Corte Suprema di Cassazione può accollare lo scudo con le mazze e con la toga della sua dignità e cimarlo col rispettivo tocco.

Art. 124.

Gli Ufficiali generali di terra possono accollare al loro scudo le bandiere nazionali decussandole, in numero di sei, se Marescialli d'Italia; di quattro, se Generali d'armata o designati d'armata o Comandante generale M.V.S.N. e di due, se Generali comandanti di Corpo d'armata.

Art. 125.

Gli Ufficiali generali di mare possono accollare il loro scudo a sei ancore se Grande Ammiraglio, a quattro ancore se Ammiraglio d'armata o designati d'armata; a due ancore, se Ammiragli di squadra.

Art. 126.

Gli Ufficiali generali dell'aeronautica possono accollare il loro scudo a sei voli d'aquile, se Maresciallo dell'Aria a quattro voli d'aquila se Generali d'armata aerea o designati d'armata aerea; a due voli d'aquile, se Generali di squadra aerea.

Art. 127.

I decorati di Ordini equestri e di insegne al Valore possono fregiare il loro scudo con le insegne delle loro decorazioni.

Art. 128.

La Consulta araldica delibererà, caso per caso, sulle proposte per le insegne delle diverse dignità del Regno e dell'Impero da accollarsi agli scudi di spettanza.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re d'Italia e di Albania
Imperatore d'Etiopia

Il DUCE del Fascismo, Capo del Governo
MUSSOLINI

VOCABOLARIO ARALDICO

A

ABBASSATO. — Quando si scema l'altezza di una figura (*capo*), o la si trae giù dalla sua posizione naturale, in tutto od in parte (*ale*). Cfr. *alzato, disgiunto, rovesciato, ritirato, scorciato;* quando si aggiunge un capo ad un'arma col capo.

ABBRACCIATO. — *Come partizione:* punta che ha la base su tutto un fianco dello scudo e il vertice sulla metà del fianco opposto. *Come disposizione:* animale che abbraccia qualche figura o pezza.

ABISSO (IN). — Disposizione di una pezza isolata, posta nel cuore dello scudo, attorniata da altre pezze, di natura diversa, senza che tocchi nè le figure attornianti nè i lembi dello scudo.

ACCAMPANATO. — Attributo di animali col campano al collo. Cfr. *sonagliato.*

ACCANTONATO. — L'accompagnatura disposta nei cantoni di una croce o di partizioni o figure poste a croce, dritta o traversa. Cfr. *accompagnato.*

ACCARTOCCIATO. — Foggia sagomata e ritorta degli scudi.

ACCOLLATO. — Per due scudi d'arme, contigui; per più figure lunghe che si toccano ai fianchi; per gli animali col collare o con altre figure passate al collo; per figure lunghe, con altre che vi si attorcigliano e per le insegne d'onore sporgenti dietro gli scudi. Cfr. *consorteria (in), collarinato.*

ACCOMPAGNATO. — Figura che ne ha altre, da vicino, ma isolate. Cfr. *accostato, sormontato, addestrato, sinistrato.*

ACCOSCIATO. — Per gli animali che si restringono sulle coscie per saltare. Cfr. *seduto, accovacciato, appollaiato, sdraiato, impennato.*

ACCOSTATO. — Sostituisce l'*accompagnato* per le figure di lunghezza, poste parallelamente.

ACCOVACCIATO. — Della fiera appiattata nel covo. Cfr. *accosciato, seduto, sdraiato.*

ADDENAIATO. — Sparso di bisanti.

ADDOSSATO. — Il rovescio di *affrontato;* per animali, o figure, che hanno faccia e dorso, disposti dorso a dorso.

ADDESTRATO. — Per una figura di accompagnamento, posta a destra. Cfr. *sinistrato, fiancheggiato.*

AFFERRANTE. — Per l'uccello grifagno che artiglia, o per la belva che rapisce o strazia un'altra bestia. Cfr. *rapace, tenente.*

AFFIBBIATO. — Per l'aggiunta di fibbie di smalto diverso.

AFFRONTATO. — Due animali o figure, con faccia e dorso, posti faccia a faccia.

AFFUSTATO. — Per i cannoni, nei quali il pezzo è incavalcato sull'affusto di smalto diverso. Cfr. *fustato.*

AGNELLO PASQUALE. — Seduto sul libro dei sette suggelli e tenente una banderuola crociata. Od anche passante collo stendardo.

AGUZZATO. — Quando ad una figura o pezza si fanno, contro sua natura, una o più estremità acute.

ALATO. — Per le figure che sono, artificialmente, munite di ali, o per gli animali che hanno ali di smalto differente.

ALERIONE. — Aquilotto cui furono mozzati il becco e le gambe. Cfr. *aquilotto.*

ALLETTATO. — Per le piante dei pesci di smalto variato da quello del corpo.

ALLATTANTE. — Che dà la poppa; non lo mettono nei trattati, ma c'è negli armoriali nostri.

ALLUMATO. — Per lo smalto diverso degli occhi. Basta una voce. Cfr. *infiammato.*

ALTERNATO. — Aggettivo utilissimo, per descrivere l'avvicendamento di figure; quantunque ignoto ai più dei trattatisti.

ALZATO. — Per una pezza che si colloca in posto più alto di quello normale. Cfr. *abbassato.*

ANCORA. — Ha la *stanga,* la *trab* · e la *gomena.* Cfr. *croce ancorata.* Con quattro bracci e senza ceppo è *graffio o raffio.*

ANCORATO. — Qualificativo di disposizione quando le pezze terminano a foggia di ancora.

ANELLATO. — Per le anella, diversamente smaltate, di collari, palazzi, avelli, narici di bufali, ecc.

ANELLO. — O sia piatto (cf. *cerchio*) ma in numero, o sia con gioie incastonate e dicesi *anello incastonato.* Cfr. *cerchio, cerchi concentrici.*

ANGELO. — Spirito celeste in forma di garzoncello sempre sbarbato, vestito colle ali lunghe ed aperte, le mani giunte ed il corpo in maestà. Cfr. *angioletto, cherubino, serafino.*

ANGIOLETTO. — Angelo di carnagione, colle ali corte. Cfr. *angelo.*

ANGOLATO. — Le pezze *accantonate* che muovono dagli angoli della croce e sono drizzate verso il centro.

ANGOLI. — Dello scudo: destro e sinistro del capo e della punta.

ANGUIFERO. — Che termina in due serpi, addossati e pendenti. Cfr. *croce.*

ANTICA (ALL'). — Corone, vesti, armi, lettere di foggia arcaica, ecc.

ANTIMURO — CORTINA. — Muro che s'attacca ad una torre, castello od altro edifizio.

APERTO. — Per gli edifici colla apertura delle porte di smalto diverso dalla costruzione del campo; per le porte colle bande aperte; per i compassi, le forbici, gli elmi, per le melagrane spaccate, per le ali degli uccelli che si allontanano dal corpo; per un libro schiuso.

APPALMATO. — Mano schiusa che mostra la palma; essendo questa la posizione normale è un qualificativo inutile.

APPOLLAIATO. — Di uccello che, per dormire, si aggrappa a qualche corpo. Cfr. *accosciato.* Se non vi si potrà aggrappare sarà *fermo.*

APPUNTATO. — Situazione di due o più figure a punta od angoli, che si riuniscono toccandosi. Cfr. *riscontro (A).*

AQUILA. — Di foggia convenzionale, corpo di fronte, ali spiegate, testa verso destra. Cfr. *rivoltato, alerione, aquilotto.*

AQUILOTTO. — Aquile di piccole dimensioni, che sono in numero. Cfr. *alerione.*

ARCO-BALENO. — Fascia convessa smaltata d'oro, di rosso di verde e d'argento; può diversamente smaltarsi e prendere altre posizioni.

ARDENTE. — Oggetti che si figurano con fiamme.

ARDITO. — Il gallo che solleva la zampa destra.

ARMATO. — Qualificativo di disposizione, per le unghie dei leoni, gli artigli delle aquile, per il corno del liocorno, i denti dell'elefante e del cignale, i ferri delle frecce od armi da getto; le capocchie dei martelli, le braccia o gambe vestite delle loro armature, ecc. Cfr. *unghiato.*

ARMELLINO-ERMELLINO. — Uno degli smalti araldici; pelliccia che conta o metallo o colore.

ARRONCIGLIATO. — Quando il gatto, per minacciare, o porsi in difesa, inarca il dorso, leva la coda e rabbuffa il pelo.

ASTATO. — Se, nelle armi in asta, il legno ha diverso lo smalto dal ferro.

ATTORTIGLIATO. — Per il tortiglione che cinge la fronte e la nuca dei mori.

ATTRAVERSANTE. — Di una figura, o pezza sovrapposta, o che passa su di un'altra.

AVAMBRACCIO. — E' quello umano destro che esce dal lembo sinistro dello scudo.

AVAMBRACCIO SINISTRO. — Nasce dal lembo destro. Cfr. *armato, vestito, braccio mano.*

AVELLANE. — Nocciole colle bucce, quasi sempre tre, male ordinate ed appese al gambo. Cfr. *Croce.*

B

BANDA. — Pezza onorevole ed è una striscia, della lunghezza normale di due moduli (2-7 della larghezza dello scudo) che scende, dalla destra alla sinistra diagonalmente.

BANDA (IN). — Figura posta in questa direzione araldica.

BANDATO. — Scudo pieno di bande, alternati di smalti, in numero pari. Se le pezze sono sei, non si dice: se più o meno, occorre indicarle.

BANDERUOLATO. — Torri, castelli, lance con banderuole o pennoncelli svolazzanti. Cfr. *ventaruola.*

BARBATO. — Per i bargigli del gallo, e le barbette dei becchi, dei liocorni e dei delfini. Cfr. *barbuto.*

BARBUTO. — Per la barba umana. Cfr. *barbato.*

BARDATO. — Cavallo colle barde, cioè guernito del completo fornimento di guerra.

BASILICA. — Gonfalone papale, a guisa di ombrellone a gheroni rossi e gialli; coi pendenti tagliati a vaio e di colori contrastati; l'asta a forma di lancia coll'arresto ed è attraversata dalle chiavi pontificie, una di oro e l'altra d'argento; decussate, addossate, gli ingegni in alto, legate di rosso.

BASTONE. — Banda molto diminuita in larghezza e, spesso, scorciata.

BASTONE NODEROSO. — Che è nocchioso, coi rami od opposti o contrarianti. Cfr. *crontronoderoso.*

BATTACCHIATO. — Cfr. *battagliato.*

BATTAGLIATO O BATTACCHIATO. — Quando nella campana spenzola, con smalto diverso, il battente, battaglio o battaccio.

BENDATO. — Quando le teste dei Mori han la benda sugli occhi. Cfr. *attortigliato.*

BENEDICENTE. — Della mano in atto di benedire, con tre dita alzate ed è la benedizione di rito latino; quella greca ha tutte le dita elevate e si toccano il pollice e l'anulare.

BEVENTE. — L'azione del bere.

BIGLIETTATO. — Campo o pezza sparsa di biglietti.

BIGLIETTO. — Quadrilungo che si mette in palo. Cfr. *bigliettato.* Se disegnato in prospettiva, diventa *mattone.*

BISANTE. — Tondino di metallo.

BISANTE-TORTELLO. — Tondino mezzo metallo, mezzo colore.

BOCCHEGGIANTE. — I pesci con la bocca aperta come in morendo.

BORDATO. — Quando le pezze hanno un bordo, di smalto diverso, che gira tutto attorno. Cfr. *ripieno.*

BORDATURA. — Lista aderente ai lembi interni dello scudo, del quale segue la sinuosità. Larga, in teoria, di circa un modulo (1-7 della larghezza dello scudo). Cfr. *orlatura.*

Inutile occuparsi della *bordatura diminuita.* Cfr. *orlatura.*

BORDONATO. — Colle estremità tonde quasi fatte al torno, come nei *Bordoni.*

BOTTONATO. — Qualificativo del bottone o bocciolo della rosa araldica, quand'è diversamente smaltato; o dei bottoni chiusi del rosaio naturale; o quando, con smalto speciale, si facessero spiccare i bottoni delle vesti. Cfr. *sbocciato.*

BRACCIO. — Senz'altro, è il braccio umano destro, movente dal lembo sinistro dello scudo e piegato a scaglione.

BRACCIO SINISTRO. — Il normale è quello umano, piegato a scaglione, ed esce dal lembo destro. Cfr. *armato, vestito, avambraccio, mano.*

BRANCA. — Di leone, o d'altro animale, *recisa* o *strappata.*

BREVE. — Striscia di carta, pergamena o stoffa, svolazzante, bifida, col motto scrittovi; od al naturale o smaltata.

BULLETTATO. — Ferri di cavallo, armature, ed altri oggetti, guerniti di chiodi o bollette, colle capocchie di altro smalto.

C

CADENTE. — Attributo della freccia ed altre armi da getto rovesciato. Cfr. *rovesciato.*

CALZATO. — Il rovescio d'*incappato* ed è formato da due linee, anche curve che, dagli angoli del capo, vanno con eguale inclinazione a riunirsi verso la punta. Cfr. *incappato, interzato.*

CAMPAGNA. — Pezza onorevole segnata nello scudo con una secante, in fascia, tracciata a meno di un terzo dell'altezza dello scudo (2 moduli). Cfr. *pianura.*

CAMPO. — L'area dello scudo.

CAMPO (DEL). — La voce è usata nelle blasonature per indicare che una figura ha lo stesso smalto del campo dello scudo.

CAMPO DI CIELO. — Campo, che, scambio di *smalto* è dipinto *al naturale*, come in un paesaggio; specialità italiana.

CANNELLATO. — Sarebbe il *controscanalato*, cioè, la linea di contorno fatta a semicerchi toccantisi e convessi. Cfr. *scanalato*. Dai cannelli o scannelli architettonici.

CANTANTE. — Gallo con la bocca aperta, come per chicchiriare.

CAPELLUTO. — Di chioma, non al naturale, e diversa dalle smaltature del capo sul quale crebbe. Cfr. *scapigliato*.

CANTONE. — O lo spazio di campo lasciato dalle braccia della Croce; o pezza quadrangolare (2 moduli × 2 1/2), che attraversa uno degli angoli dello scudo. Cfr. *quartierfranco*.

CAPO. — Pezza onorevole staccata, in testa allo scudo, da una linea di partizione a due moduli d'altezza, dalla testa (1/4).

CAPO (detto) D'ANGIÒ. — D'azzurro carico di tre gigli d'oro, ordinati in fascia ed alternati dai quattro denti di un rastrello di rosso, cucito.

CAPO DELL'IMPERO. — D'oro carico di un'aquila di nero (*talora coronata, talora bicipite, con o senza corona o corone*).

CAPO DEL LITTORIO. — Di rosso (porpora) al Fascio Littorio d'oro, circondato da due rami di quercia e di alloro annodati da un nastro dai colori nazionali.

CAPO DI FRANCIA. — D'azzurro carico di tre gigli d'oro (*talora ordinati in fascia*).

CAPO DI LEONE X. — D'oro, alla rotella di Francia (azzurro ai tre gigli d'oro) accostata dalle sigle L. X. di rosso.

CAPO DI MALTA. — Di rosso, carico di una croce di argento.

CAPO DI SANTO STEFANO. — Di argento, carico di una Croce Stefaniana (otto punte) di rosso.

CAPO DI SAVOIA. — Di rosso carico di una croce d'argento.

CAPPELLO ALL'ANTICA. — Colla coppa, a semisfera e le falde rigonfiate in giù; cordonate nella coppa e coi lacci.

CARELLO. — Cuscinetto quadro o per sostenere il cimiero o per ricamarvi armi femminili, disponendolo a punta.

CARICATO. — Carico di figure con altre che vi stanno sopra. Cfr. *sopracaricato*.

CARICO. — Cfr. *caricato*.

CARNAGIONE (DI). — Per il corpo umano, nudo, o sue parti.

CASTELLO. — Forte di forma quadra, merlato alla guelfa, munito di due torri, ognuna con tre merli. Le modificazioni debbonsi blasonare.

CASTRATO. — Cfr. *immaschito*, ma sono superfluità o minuzie non intenzionali.

CAVALIERE. — Guerriero a cavallo armato di tutte pezze. Cfr. *guerriero*.

CAVALLO (A). — Persona che inforca un animale.

CENTRATO. — Centine del *mondo* o globo imperiale che lo cingono e ne sorreggono la crocetta. Cfr. *cerchiato*.

CERCHIATO. — Per i cerchi delle botti, tinozze, mastelli, vasi, ecc.

CERCHIO. — Figura araldica circolare, come di piastra, o stoffa tagliata da due circoli concentrici. Cfr. *anello, cerchi concentrici*.

CERCINE. — Striscia di stoffa, dai colori dell'arma, attorcigliata, ripiegata a ciambella per collocarla sull'elmo e rattenervi gli svolazzi. Cfr. *tortiglione*.

CHERUBINO. — Testa di puttino, in maestà sostenuta da due ali spiegate. Cfr. *angelo, serafino*.

CHIODO DI PASSIONE. — Colla capocchia aguzza a piramide.

CHIUSO. — Attributo di mani, corone, elmi, porte; non del volo degli uccelli, *abbassato*.

CIMA. — Cfr. *vetta*.

CIMATO. — Piantato sulla cima. Cfr. *sostenente, sostenuto, nodrito* (per i vegetali), Cfr. *sormontato*.

CINGHIATO. — Cignali, porci, cavalli, elefanti e persino pesci colla cinghia attorno al corpo.

CINQUEFOGLIE. — Figura convenzionale di cinque foglie a punta messe a tondo, col bottone centrale. Cfr. *rosa*.

CINTA. — Le mura, merlate o no, che cingono una torre, un edificio, una città.

CODATO. — Colla coda di altro smalto, per animali e comete e, forse, per pesci.

COLLARINATO. — Che porta il collare. Cfr. *accollato*.

COLLE. — Monte ristretto; oppure uno dei monticelli del *Monte all'italiana*. Cfr. *monte*.

COLORI. — In araldica: rosso azzurro, verde e nero; ed anche la porpora.

COMETA. — E' la *stella* codata, o a raggi o ondeggiante. Se ne segna il numero dei raggi e la direzione araldica delle code, meno quando è di cinque raggi e in palo.

COMPOSTO. — Pezza divisata con quadretti di smalto alternato in una sola fila. Eccezione storica per le bordature di Casa Savoia. Cfr. *scaccato*.

CONCAVO. — Una pezza o figura, diritta per sua specie e natura, piegata in arco col centro verso il capo. Cfr. *convesso*.

CONSORTERIA (IN). — Due scudi accollati o sieno maritali o per dignità. Cfr. *accollato*.

CONTRAPPOSTO. — Cfr. *appuntato, riscontro* (*A*).

CONTRERMELLINO. — La pelliccia con gli smalti scambiati.

CONTRINNESTATO. — Pezza col doppio contorno e le onde contrarianti. Cfr. *innestato.*

CONTRINQUARTATO. — Di uno scudo inquartato, con uno o più quarti nuovamente inquartati; oppure scudo inquartato con bordatura inquartata a smalti scambiati.

CONTROBANDATO. — Un bandato, sul quale si passa una secante diagonale, in sbarra, e cogli smalti scambiati, cioè, dall'uno all'altro. Simile partizione dà: con secante verticale, il *controfasciato;* con secante orizzontale, il *contropalato* e, con secante in banda, il *controsbarrato.*

CONTROFASCIATO. — Cfr. *controbandato.*

CONTROMERLATO. — Pezza merlata dalle due parti e coi merli scambiati. Cfr. *doppio merlato.*

CONTRONODEROSO. — Pezza noderosa da due parti ma coi nodi scambiati. Cfr. *noderoso, bastone noderoso.*

CONTROPALATO. — Cfr. *contrabandato.*

CONTROPASSANTE. — Animali uno sull'altro e, alternatamente, rivoltati.

CONTRORAMPONATO. — Pezza ramponata da due parti, coi ramponi scambiati. Cfr. *tau.*

CONTROSBARRATO. — Cfr. *controbandato.*

CONTROSCAGLIONATO. — Lo scaglione partito cogli smalti scambiati.

CONTROSCANALATO. — Cfr *Cannellato.*

CONTROVAIO. — Vaio colle pezze d'azzurro, giunte per le basi.

CONVESSO. — Cfr.. *concavo.* Pezza o figura arcuata con il centro verso la punta.

COPERTO. — Per le torri, col tetto a cucuzzolo; per gli edifici, coi tetti di altro smalto, per le coppe ed i vasi chiusi da coperchio.

CORDATO. — Per la corda, di differente smalto, nell'arco, balestra ed armi da gitto.

CORDELLIERA. — Cordoni intrecciati che ornano esternamente le arme delle nubili e delle vedove ed anche annodati per le maritate. Le nobili le portano d'argento, le principesse reali composte d'oro e di azzurro.

CORICATO. — Se di animali, quando *sdraiati* a giacere per riposo; se di pezze a punta, come scaglioni, quando disposti colla punta verso destra; o di figure che normalmente stanno diritte: chiavi, frecce, alberi, spade, gigli, ecc., e si dispongono in fascia verso destra.

CORNATO. — L'animale se ha corna è detto cornuto, ma cornato se le ha di smalto diverso o contro sua natura.

CORNUTO. — Cfr. *cornato.*

CORONATO. — Figura o pezza cimata o sormontata da corona.

CORRENTE. — Che corre: e lo si deve dire perchè il quadrupede di norma si mette *fermo* e può anche essere *passante.* Cfr. *galoppante, slanciato, passante.*

COZZANTE. — Per due montoni o becchi, affrontati, che si fanno impeto colle corna ed anche di un animale cornuto che infuria contro qualche oggetto.

CRESTATO. — Delfini e galli possono avere la cresta smaltata diversamente dal corpo.

CRINITO. — Le teste umane sono *capellute;* sono di crini le chiome dei cavalli e dei liocorni.

CROCE. — Pezza onorevole formata dalla sovrapposizione della fascia al palo ed allora sarebbe *piena,* ma è sottointeso.

AGUZZA. — Colle estremità a punta.

ALZATA. — Cfr. *Calvario (di), latina.*

ANCORATA. — Colle estremità ad ancora. Cfr. *ancorato.*

ANDREA (DI). — Cfr. *decusse.*

ANGUIFERA. — Con due serpi uscenti dalle estremità, addossati e pendenti.

AVELLANA (DI). — Formata da quattro avellane moventi da una palla.

BORDONATA. — Colle estremità chiuse dalla palla o pomo del bordone.

CALVARIO (DI). — Croce lunga, colla traversa superiore posta ai tre quarti dell'altezza e fondata sopra una scalinata od un monte.

CHIAVE (A). — Colle braccia finite a foggia di chiave antica e può essere *vuotata* e *pomata. Croce Pisana, Croce di Tolosa.*

DOPPIA TRAVERSA. — Cfr. *Patriarcale.*

FILETTATA. — Colle braccia filettate, nel lembo esterno, di altro smalto.

FORCUTA. — Colle braccia finite a foggia di forca.

GERUSALEMME (DI). — Cfr. *Tau.*

GIGLIATA. — Con quattro gigli nodriti nelle braccia.

GRECA. — Cfr. SCORGIATA.

LATINA. — Croce lunga.

LORENA (DI). — Cfr. *Patriarcale.*

LUNGA. — Cfr. *Latina.*

MALTA (DI). — Di otto punte e patente.

MAURIZIO (DI SAN). — Colle braccia troncate da due denti.

OTTO PUNTE (DI). — Colle braccia troncate da due denti.

OTTO PUNTE (DI) E PATENTE. — Cfr. *Malta (di).*

PATENTE. — Colle braccia che vanno allargandosi.

PATRIARCALE A DOPPIA TRAVERSA, DI LORENA.

PIEDE (DAL) AGUZZO.

PISANA. — Cfr. *chiave* (*a*).

POMATA. — Colle estremità che finiscono in un tondo. Cfr. *bordonata*.

RAMPONATA. — Cfr. *tau* (*a*).

RICERCHIATA. — Ancorata ma colle punte ritorte.

RICORCIATA. — Con una piccola traversa presso ogni estremità.

RITRINCIATA. — Finita a rombi.

SCALINATA. — Che finisce, in ogni braccio, con alcuni scalini.

SCORCIATA. — Colle quattro braccia, eguali, e che non toccano i lembi dello scudo. Cfr. *svizzera, greca*.

SPIRITO (DI SANTO) è la croce patriarcale con tutte le estremità bifide come la Maltese.

STELLATA o meglio STELLA (A).

SVIZZERA. — Cfr. *Scorciata*.

TAU (A). — *Ramponata* colle braccia finite con una piccola traversa. Detta anche di *Gerusalemme*.

TOLOSA (DI). — Cfr. *chiave* (*a*).

TRIFOGLIATA - DI SAN MAURIZIO. — Le braccia finiscono in foggia di trifoglio.

CROCE TRAVERSA. — Cfr. *decusse*.

CROCETTA. — Piccola croce, o croci in numero, scorciate e che possono contornarsi differentemente. Cfr. *Croce*.

CROCIATO. — Rotella, bandiera, scudetto divisato da una croce.

CUCITO. — Qualificativo di tolleranza, speciale al capo ed alla campagna ma, per necessità di blasonatura, esteso alle altre pezze e figure di metallo su metallo o di colore su colore. Cfr. *inchiesta*.

CUNEATO. — Linea di partizione a lunghi denti, a somiglianza di cunei.

CUORE (IN). — Posto sul centro dello scudo.

CURVATO. — Pezze e talune figure, come la scimitarra e lo scettro, che sono piegate ad arco. Cfr. *concavo, convesso*.

CUSTODITO. — Quando un oggetto ha una persona od un animale in atto di prenderne custodia.

D

DECAPITATO. — Cui fu mozza la testa.

DECUSSATO. — Disposto a forma di decusse. Cfr. *ridecussato, passato*.

DECUSSE. — Pezza araldica formata dalla sovrapposizione della banda e della sbarra; anche *Croce traversa*.

DECUSSE (A). — Figure, o pezze, disposte a foggia decussale.

DENTATO. — Linea di contorno fatta a denti.

DESTRA. — Dello scudo e delle figure o pezze, la sinistra di chi le guarda. Cfr. *sinistra*.

DIADEMATO-NIMBATO. — Aquile e Santi col nimbo di gloria. Cfr. *sfera* (*colla*).

DIMINUITO. — Per le pezze onorevoli, diminuite in larghezza e, generalmente, accresciute in numero. E' superfluo, per il blasone italiano, cercare di tradurre i nomi speciali francesi delle diminuzioni della fascia (*divise, burelle, trangle*), palo (*verghette*), banda (*cotice*), scaglione (*etaie*), capo (*comble*), campagna (*plaine*), tutte disposizioni di fatto, necessarie, più che internazionali. Cfr. *filetto, bastone*.

DIRAMATO. — Albero al quale furono tagliati i rami.

DIVISATO. — Pezza o figura segnata con altre figure araldiche. Cfr. *crociato*.

DOLCE. — Animale araldico, che trovasi nelle arme venete e dalmate. Specie di volpe, detta anche *golpe*, rampante e, talora, soffiante fiamme.

DOPPIOMERLATO. — Pezza merlata dalle due parti, coi merli opposti. Cfr. *Contromerlato*.

DRAGONATO. — Animale mostruoso, che termina in coda in Dragone.

E

EQUIPOLLENTI (PUNTI). — Scaccato di nove pezzi a smalti alternati; ossia partizione resultante da un partito di due ed un troncato di due.

ERBOSO. — Qualificativo di terreni, al naturale.

ERMELLINO. — Cfr. *armellino*.

F

FASCIA. — Pezza onorevole, ed è una striscia orizzontale alta circa 2 moduli (2/7 della larghezza). Inutili i diminutivi dei francesi (*divise, burelle*). Cfr. *Foglia di sega*.

FASCIATO. — Scudo coperto di sei fasce di smalti alternati. Per più e meno fasce in numero pari: *fasciato* (4); *fasciato* (8). Cfr. *controfasciato*.

FEDE. — Due mani che si stringono.

FERMO. — Posizione di animali che riposano su tutti i loro piedi. Cfr. *passante*.

FIAMMEGGIANTE. — Pezze o figure che escono in fiamme ondate ed aguzzate. Cfr. *raggiante, scintillante*.

FIANCHEGGIATO. — Palo, o diritto o incurvato, che combacia col fianco dello scudo.

FIANCO. — Lembo laterale dello scudo.

FIGURATO. — Figura umana che apparisce nelle mezzelune, bisanti o specchi (per il sole e la luna è attributo essenziale e non occorre dirlo).

FIGURE. — Ciò che si può mettere negli scudi per formare le arme.
Si possono distribuire così:

Le pezze *naturali* ed *ideali* sono, meglio, da dirsi *figure* ed anche *mobili;* quelle *araldiche,* più propriamente, *sono pezze.*

FILA. — Numero degli scacchi, nel senso verticale di uno scaccato. Cfr. *tiro.*

FILETTO. — Linea di partizione ingrossata e smaltata, specie per accentuare le partizioni di due campi di eguale smalto. Pezze onorevoli di lunghezza (palo, fascia, banda, sbazza) ridotte sottilissime.

FINESTRATO. — Per le finestre diversamente smaltate dall'edificio stesso o dal campo.

FIORITO. — Vegetale con fiori smaltati fuor di natura, o per indicare il numero dei fiori.

FISSANTE. — Quando lo sguardo di un animale è, intenzionalmente, diretto a qualche figura.

FLUTTUOSO. — Onde del mare o dei fiumi tratteggiate o con ombre o con diversità di smalto. Cfr. *mareggiato.*

FOGLIA DI SEGA. — Fascia dentata nel lembo inferiore; per le altre posizioni blasonarle.

FOGLIATO. — Indica le particolarità delle foglie, eccetto nelle viti. Cfr. *pampinoso.*

FONDATO. — Base sulla quale ergesi un edificio od altro oggetto non animato. Cfr. *movente, uscente, nodrito.*

FORATO. — Foro tondo in una figura che non lo porta per natura e, se è bucata in foggia diversa, si indichi. Cfr *finestrato, ripieno.*

FORCATO. — Disposizione di certe code bifide ed intrecciate a decusse.

FORCUTO. — A foggia di forca, coi rebbi divergenti. Cfr. *Croce forcuta.*

FRAMMEZZATO. — Per le figure che si frappongono ad altre. Cfr. *Alternato.*

FRANGIATO. — Che ha frange.

FRONTE (DI od IN). — Posizione di prospetto data alle figure non umane, che di norma dovrebbonsi collocare in profilo. Cfr. *Maestà (in), profilo (in).*

FRUTTATO. — Della pianta che porta frutta smaltate diverso.

FULMINE — Fascio di fiamme, montanti e discendenti, con quattro saette scintillanti pose in decusse.

FURIOSO. — Per indicare i bovini ritti.

FUSATO. — Campo, o pezza, coperto di fusi, *accollati ed appuntati;* di norma in palo; possono essere in fascia, in banda, in sbarra.

FUSO. — Quadrilatero allungato. Nelle arme toscane: *piccione.*

FUSTATO. — Per il tronco diversamente smaltato dell'albero. Cfr. *Astato.*

G

GAIO. — Attributo del cavallo, passante e senza fornimento. Cfr. *Bardato, imbrigliato, insellato, gualdrappato.*

GALOPPANTE. — Il cavallo messo a tale andatura.

GAMBUTO. — Esprime la gamba negli arbusti e la verga nei ramoscelli. Cfr. *Fustato, astato.*

GEMELLA. — Due strisce, parallele, quasi sempre rettilinee e disposte in fascia; possono mettersi in palo, in banda, a sbarra, a croce a decusse, a scaglione. Cfr. *Terza.*

GHERONATO. — Scudo diviso in *gheroni.*

GHERONE. — Pezza triangolare, prodotta da due linee di partizione intersecantisi nel cuore dello scudo.

GHIANDIFERA. — Se la quercia mette ghiande di altro smalto.

GHIBELLINA (ALLA). — Per le merlature tagliate a coda di rondine. Cfr. *guelfa (alla).*

GIGLIANO. — Un campo sparso di gigli (Cfr. *Sparso*) e le pezze che terminano con *gigli dal piè nodrito.*

GIGLIO DAL PIÈ NODRITO. — Giglio che move da una pezza o figura senza che vi apparisca il piede, quasi fosse reciso.

GIGLIO DI GIARDINO. — Quello al naturale.

GIGLIO DI FIRENZE. — E' sbocciato Cfr. *Sbocciato.*

GOCCIA. — Triangoletto che sta sotto ai *lambelli;* quella d'acqua ha forma di piccolo cuore rovesciato, colla punta dritta. Cfr. *Lagrima.*

GOLPE. — Cfr. *dolce.*

GRAFFIO. — Cfr. *ancorato.*

GRATICOLATO. — Bande attraversate da sbarre non meno di tre coppie.

GUALDRAPPATO. — Il cavallo od armato in guerra o coperto di gualdrappa. Cfr. *bardato.*

GUARNITO. — Per la guardia delle spade; per il corredo ed attrezzatura delle navi e per la ghiera degli strumenti da fiato.

GUELFA (ALLA). — Quando un edificio ha le merlature quadre. Cfr. *ghibellina (alla).*

GUERRIERO. — Armigero appiedato. Cfr. *cavaliere.*

GUINZAGLIATO. — Quando si trattengono i cani ed i falconi col guinzaglio. Cfr. *legato.*

I

ILLEONITO. — Posizione del leopardo quando è rampante. Cfr. *illeopardito.*

ILLEOPARDITO. — Il leone passante. Cfr. *illeonito.*

IMBAVAGLIATO. — Col bavaglio o coll'osso (per i cani) nella bocca. Cfr. *imbrigliato, tenente.*

IMBECCATO. — Per il becco degli uccelli (meno l'aquila) messo a smalto. Cfr. *Rostrato.*

IMBOCCATO. — Per il bocchino degli istrumenti a fiato.

IMBRIGLIATO. — Il cavallo colla briglia, ma senza barda; la barda portando briglia, basta dire *bardato.*

IMMASCHITO. — Ma occorre che l'indicazione sessuale sia di intenzione e sarà ben raro.

IMMORTALITÀ. — Il rogo della Fenice.

IMPENNATO. — Per l'impennatura dei dardi. Cfr. *spaventato* (cavalli).

IMPUGNANTE (IMPUGNATO). — Per l'uomo od animale che tiene qualche cosa nel pugno o nella zampa. Cfr. *tenente.* Per metonimia, la posizione di più oggetti lunghi, almeno tre, incrociati come se si impugnassero.

INCAPPATO. — Figura araldica di uno scudo diviso in tre da due diagonali che partono dalla metà del capo. Cfr. *mantellato, calzato, interzato.*

INCAPPUCCIATO. — Quando l'uomo ha il capo nel cappuccio o lucco; un uccello grifagno nel capperuccio; un animale in un elmo, veste o copertura.

INCASTONATO. — Di un diamante, o gemma, o perla incastrati in un anello o monile. Cfr. *anello.*

INCATENATO. — Tenuto in catena.

INCENDIATO. — Per una catasta od edificio dove s'è messo il fuoco. Cfr. *Ardente.*

INCHIESTA (PER). — Per le arme, ma di storica importanza, che offrono notevoli irregolarità araldiche. Cfr. *cucito.*

INCOCCATO. — Quando un'arma da corda ha il dardo nella cocca.

INDICANTE. — La mano col solo indice levato.

INFILATO. — Di cosa lunga passata in cosa tonda, come colli, spade, palme entro corone, collane, ghirlande.

INGIÙ (ALL'). — Arma di punta rovesciata a basso Cfr. *abbassato, rovesciato.*

INGOLLATO-INGOLLANTE. — Pezze che finiscono nelle fauci di animali.

INNESTATO. — Linea di contorno piegata a onde grosse; che quando è depressa nel sommo diventa *nebulosa.*

INNESTATO IN PUNTA. — Arma aggiunta al disotto di un *partito* o di un *inquadrato,* a foggia di punta.

INQUARTATO. — Lo scudo o la pezza divisi in quattro da due linee di partizione o dirette o diagonali. Cfr. *in decusse.*

INSÙ (ALL'). — Figure che, per natura od uso, starebbero all'*ingiù.* Chiavi, pugnali, trafieri, misericordie, ecc., se si rivolgono verso il capo.

INTERZATO. — Trisezione del campo in fascia, in palo, in banda, in sbarra, a scaglione, a pergola. Cfr. *incappato, calzato.*

INTRAVAGLIATO. — Uccelli che hanno un bastone passato tra le ali o fra le gambe, quadrupedi posti al travaglio, o per ferrarli, o, per domarli. Cfr. *intrecciato.*

INTRECCIATO. — Anella, mezzelune, ghirlande, chiavi connesse insieme o scaglioni colle braccia che s'accavalcano e colle punte opposte od animali che passano fra tre o più alberi o figure lunghe.

ISOLATO. — Terreni o muri che non escono dalla punta o dai lembi dello scudo. Cfr. *ristretto.*

L

LAGRIMA. — A foggia di cuore rovesciato e più stretto con la codetta piegata. Cfr. *goccia.*

LAMBELLO. — Figura araldica composta di un listello dal quale pendono *gocce;* tre sono normali. Cfr. *rastrello.*

LEGATO. — Per i legami dei corni, i lacci delle mazze d'armi, chiavi papali, scudi, covoni, fasci consolari, mazzi di fiori ed altre figure.

LEONCINO. — Figura di leone di piccole proporzioni ed in numero.

LEVRIERE. — Cane addestrato a riconoscere le lepri, che, a differenza del bracco, si figura sempre collarinato.

Linee di contorno:

Merlato.
Doppiomerlato.
Contromerlato.
Merlato a sbarra.
Merlato alla ghibellina.
Innestato ad incastro.
A tau, ramponato.
Contro ramponato.
Cuneato.
Dentato.

A spina pesce.
Cannellato.
Scanalato.
Ondato.
Innestato.
Innestato nebuloso.
A punte staccate.
Scalinato - Essendo posta in banda od in sbarra.
Linguato.

LUNA. — Piena, figurata e di argento. Cfr. *mezzaluna.*

M

MACCHIATO. — Per i mantelli di animali pomellati, tigrati, pezzati. Cfr. *Screziato.*

MAESTÀ (IN). — Per corpo o testa d'uomo non di profilo, ma di faccia. Cfr. *fronte (in).*

MAGLIA. — Rombo vuoto.

MALE ORDINATE. — Tre pezze poste una su due.

MANICATO. — Pel manico diversamente smaltato.

MANO. — S'intende sempre di carnagione, destra ed appalmata. Cfr. *benedicente, indicante, braccio, avambraccio.*

MANO D'AQUILA. — Gamba d'aquila sostenente un mezzo volo.

MARCATO. — Per i punti sui dadi o sopra bisanti.

MAREGGIATO. — Campo o pezza messa a mare che si fa o d'azzurro o d'argento, o di verde, tratteggiandola con uno di questi tre smalti, diverso da quello scelto per il mare, Cfr. *fiume, fluttuoso.*

MARINATO. — Uomini od animali che finiscono in coda di pesce.

MATTONATO. — Muri di mattoni col cemento di altro smalto. Cfr. *murato.*

MEDESIMO (DEL) STESSO (DELLO). — Quando, nel blasonare si indicano figure smaltate come quelle descritte subito prima. Cfr. *primo (del) secondo (del).*

MEMBRATO. — Uccelli grifagni e belve col piede e gambe, sino al nascere dello stinco, di altro smalto. Cfr. *piotato.*

MERLA. — La femmina del merlo che si raffigura senza becco e senza piedi.

MERLATO. — Linea di contorno a merlettature; edificio con merli. Cfr. *ghibellina (alla), guelfa (alla), contromerlato, doppiomerlato.* Cfr. *incastro (ad).*

MERLATO A SBARRA (A BANDA). — Coi merli inclinati.

MERLATO AD INCASTRO. — A merli trapezoidali.

MERLO. — Merlatura dei muri, delle torri, castelli ed edifici fortificati. Cfr. *ghibellina (alla), guelfa (alla).*

METÀ (MEZZO). — Metà destra e sinistra superiore od inferiore di una figura.

METALLI — Nell'araldica sono due: oro ed argento. Gli altri come il rame, il ferro, il bronzo, il piombo, ecc., sarebbero al naturale.

MEZZALUNA. — Segmento del circolo lunare che, nelle varie posizioni, prende aggettivi diversi: colle corna a destra è *crescente*, a sinistra è *calante;* colle corna in su è *montante,* in giù è *rovesciato;* può anche essere messa in banda od in sbarra. Cfr. *luna.*

MIRANTI ALL'INFUORI. — Per i sostegni che guardano all'infuori dello scudo.

MONDO GLOBO IMPERIALE. — Palla cerchiata e centrata, sostenente un globetto cimato da una crocetta d'Avellana o patente.

MONTANTE. — Mezzalune, scaglioni, compassi, ecc., colle corna, o punte, verso il capo.

MONTE. — Può avere una *vetta* o *cima* (e non si dice) o più. Rappresentasi con triangoli ondulati, che accennino al suo profilo naturale, oppure a foggia *tedesca* come trifogliate, od alla *italiana* con cilindri coperti da calotte sferiche che si sovrappongono alternandosi e si dicono *colli.* Questi monti possono uscire dalla punta dello scudo, o da una partizione o pezza, od essere isolati; in questo caso si dicono *ristretti.* I monti, monticelli ristretti, diconsi anche *colli,* quelli all'italiana si blasonano col numero dei colli: *monte* (3) monte (6), monte (10), ecc.

MOSTRUOSO. — Animali o persone raffazzonate contro la loro natura, o chimeriche.

MOVENTE. — Figura animata che esce dai lembi dello scudo, o di pezza o mobili. Cfr. *uscente, nascente, nodrito.*

MURATO. — Muro di pietra a paramento. Cfr. *mattonato.*

MUSEROLATO. — Munito di museruola.

N

NASCENTE. — Figura animata che esce, a metà corpo, da una partizione o pezza. Cfr. *movente, uscente.*

NATURALE (AL). — Oggetto del suo colore e non di smalto. Cfr. *carnagione.*

NEBULOSO-INNESTATO-NEBULOSO. — Cfr. *innestato.* Il contorno dell'innestato colle curve convesse ripiegate in concavo, a foggia di nuvole.

NERVATO. — Foglie colle nervature smaltate.

NODEROSO. — Tronco o ramo, coi rami o ramoscelli tagliati dalle due parti. Linee di contorno per le pezze. Cfr. *bastone.*

NODO DI SAVOIA O D'AMORE.

NODO GORDIANO.

NODO DI SALOMONE.

NODRITO. — Vegetali che nascono, od escono, da una figura o partizione o lembo. Cfr. *nascente, uscente, fondato.*

NUOTANTE. — Animali sull'acqua. Cfr. *vogante.*

O

Occhio della Provvidenza. — Triangolo raggiante e caricato di un occhio.

Ombra di sole. — Quando questo astro non è d'oro, nè figurato. Cfr. *sole.*

Ondato. — Linea di contorno con onde basse. Cfr. *innestato nuvoloso.*

Ondeggiante. — Serpe, fune, ecc. disposte in curve che si succedono e se ne indica la direzione araldica.

Ordinato. — Più figure disposte in direzioni blasoniche; in banda, in croce, ecc.

Orizzontale destro (sinistro). — Particolarità italiana; sole che spunta dagli angoli di destra e di sinistra del capo, o da una linea di partizione, usato anche per le *comete.*

Orlatura. — Bordatura diminuita e posta con distacco dai lembi dello scudo.

Orlatura gigliata. — Coi lembi gigliati.

P

Palato. — Scudo, o pezza, pieno di pali contigui, in numero pari.

Palco. — Per le cresciute nelle corna dei cervi, per i piani nelle torri e negli edifizi.

Palla. — Figura sferica che, in più dello smalto, si ombreggia. Cfr. *bisante, tortello, rotello.*

Palma. — Il ramo del palmizio. Cfr. *palmizio.*

Palo. — Pezza onorevole ed è una striscia verticale larga 2 moduli (2/7 della larghezza).

Palo (in). — Figura che, contro la sua natura, si dispone verticalmente.

Pampinoso. — La vite od il grappolo colle foglie.

Parlanti (arme). — Che ricordano il casato e sono le più in Italia.

Partito. — Diviso in palo.

Partito semitroncato a destra, a sinistra. Due partizioni, dalle quali risultano tre punti.

Partizioni. — Divisioni dello scudo in direzioni araldiche; superfluità francese dirle *convenienti.*

Pascolante. — Attributo delle mucche e delle pecore, quando si effigiano colla testa inclinata al basso.

Passante. — Per gli animali (meno il leopardo) in atto di camminare. I quadrupedi tengono alta la gamba anteriore destra. Cfr. *contropassante, fermo, galoppante, slanciato, leopardo.*

Patente. — Per la croce, colle braccia che si allargano. Cfr. *croce.*

Paternostro. — Rosario, colle grana di argento e di rosso e pendentevi la croce bifida ottagona; speciale ai balì ed al Gran Maestro di Malta.

Pelliccie. — Che sono l'ermellino e il vaio e valgono tanto come colore, quanto come metallo.

Pendente. — Di due figure vegetali, addossate e che si ripiegano in fuori ed in giù. Cfr. *rimirante.*

Pergola. — Pezza onorevole a foggia di Y formata di una banda, una sbarra ed un palo che si riuniscano in cuore.

Pergola (a). — Figure disposte a foggia di pergola.

Pezze onorevoli. — Formate da linee di partizione. Sono: il *palo,* la *fascia,* la *banda,* la *sbarra,* la *croce,* il *decusse,* la *pergola,* lo *scaglione,* il *capo.*

Pezze araldiche. — Speciali all'araldica, in più delle onorevoli. Così le seguenti: *biglietti, bisante, bordatura, campagna, cantone, fuso, gherone, orlatura, pianura, pila, punta, quartier franco, rombo, scudetto, stecconata, tortello, ecc.*

Pianura. — La *campagna* ridotta d'altezza.

Piazza. — Spazio vuoto nel graticolato ed in altre figure incrociate.

Piè aguzzato. — Cfr. *croce.*

Piè nodrito. — Del giglio araldico del quale vedonsi i fioroni e le stanghette, ma non i peduncoli.

Pieno. — O dello scudo, tutto di uno smalto, o di una pezza o figura smaltata dentro. Cfr. *ripieno.*

Pietà. — Tracce sanguinose sul petto del pellicano.

Pila. — Punta rovesciata. Cfr. *punta.*

Pino d'Italia. — Così frequente nelle arme della media Italia; conifera che vegeta nelle nostre coste centrali (*pinus sylvester, maritima*) e che ha la chioma elegantemente diffusa ad ombrello.

Piombo (a). — Quando certe figure non seguono come di regola, il verso delle pezze, ma stanno verticali.

Piotato. — Il membrato per i palmipedi.

Piumato. — Campo o pezza, coperta di penne che si mettono a scaglia di pesce, coi segni del nervo e delle barbe.

Pomato. — Figura con pallottole alle estremità.

Posto. — Di una figura disposta in modo diverso da quello normale. Cfr. *ordinato.*

Primo (del). — Cfr. *medesimo (del).*

Profilo (in). — Quando così si collocano figure che dovrebbero vedersi di fronte.

Punta. — Dello scudo. Oppure figura triangolare che dal lembo inferiore dello scudo va verso il capo senza toccarlo.

Punta di diamante. — Per le gioie o pietre lavorate o grezze a guisa di piramide bassa. Così anche nelle scacchiere e nei bugnati di edifici.

Punteggiato. — Caso si trovasse una rosa araldica colle fogioline, tramezzanti i petali, di altro smalto.

PUNTI. — I quadretti dello *scaccato* ed i quadrilateri degli *equipollenti*.

PUNTO (NEL). — Voce adoperata nelle blasonature quando si vuol precisare dove si piazza una figura.

PUNTO (DELLO SCUDO). — Con un partito di due ed un troncato di due si divide lo scudo nei suoi punti che sono nove, oltre ai due che accompagnano quello del centro, sopra e sotto.

A × Cuore.
B × Capo.
C × Punta.
D × Fianco destro.
E × Fianco sinistro.
F × Angolo o cantone destro del capo.
G × Angolo o cantone sinistro del capo.
H × Angolo o cantone destro della punta.
I × Angolo o cantone sinistro della punta.
L × Posto d'onore.
M × Ombilico.

Q

QUADRETTO. — Figura quadra. Cfr. *carello.*

QUADRIFOGLIO. — Foglia quadrilobata ed a punte.

QUARTIER FRANCO. — Pezza quadrata che carica un angolo del capo. *Cfr. cantone.*

QUARTO. — La quarta parte dello scuodo segnata dall'inquarto.

R

RABESCATO. — Vezzeggiativo artistico; screziature, non necessarie, nel campo o dello smalto di talune pezze; ve ne sono di tradizionali da conservare.

RACCHIUDENTE. — Di pezze o figure che ne cingono un'altra.

RAGGIANTE. — Per i corpi ai quali si aggiungono raggi o per quelli che sono diversamente smaltati.

RAMOSO. — Per le corna dei cervi Cfr. *cornato, cornuto*; occorrendo se ne numerano i *palchi*.

RAMPANTE. — Per l'atteggiamento, sollevato, dei piedi degli animali da rampa, che non sono leoni, leopardi, lupi, gatti, orsi. Cfr. *illeonito, illeopardito, ritto, rapace, spaventato.*

RAMPONATO TAU (A). — Linea di contorno fatta a *Tau* o *Croce di Sant'Antonio* oppure a rampone; piedritto con piccola traversa.

RAPACE. — Il lupo colle zampe alzate, non quello che rapisce. Cfr. *afferrante.*

RASTRELLO ARALDICO. — Il *lambello* che in cambio di *gocce* ha *denti* lunghi e quadri.

RECISO. — Testa o membro di animale mozzati d'un colpo netto; o tronco di albero segato. Cfr. *strappato, sanguinoso.*

RICROCIATO. — Cfr. *Croce.*

RIDECUSSATO. — Disposto, una seconda volta, a foggia di decusse. Cfr. *decussato.*

RIMIRANTI — Di due figure di animali; specialmente di *sostegni* che sono affrontati, ma colle teste rivolte all'infuori. Cfr. *pendenti.*

RIPIENO. — Figura *bordata* coll'interno di smalto diverso da quello del campo, se no sarebbe *vuotata;* pezza di uno smalto caricata di altra simile, diminuita e diversamente smaltata. Cfr. *bordato, vuotato, e pieno.*

RISCONTRO (A). — Per più figure puntate che convergono fra loro, senza toccarsi. Cfr. *appuntato.*

RISCONTRO (IN). — Testa di animale, meno l'uomo ed il leopardo, quando è posta in fronte di piena faccia.

RISTRETTO. — Terreno o monte che non esce da una partizione, o pezza, o lembo di scudo ma è isolato.

RITIRATO. — Pezze che non seguono tutta la loro vita naturale; ma sono arrestate ad un punto o *scorciate.*

RITORTA. — Ramo flessibile ripiegato su se stesso in più giri.

RITTO. — Per l'orso in posizione rampante ed anche per cani o per fessipedi. Cfr. *saliente.*

RITRINCIATO. — Cfr. *croce.*

RIVOLTATO. — Gli animali o figure volte a sinistra; nell'aquila si rivolta solo la testa.

ROCCIOSO. — Adiettivo di monte o terreno.

ROCCO. — La *Torre* degli scacchi ed ha una figura convenzionale di due corna sopra un piede.

ROMBEGGIATO. — Campo o pezza, ripieni di rombi accollati ed appuntati, ai quali si possono dare le varie direzioni araldiche. Cfr. *fusato.*

ROMBO. — Pezza quadrata posta secondo una diagonale. Cfr. *fuso.* Le armi femminili scambio che in scudi d'arme si possono effigiare su rombi o carelli, messi secondo la diagonale.

ROMBO FORATO. — Rombo bucato in tondo.

ROSA. — Fiore araldico convenzionale di cinque o più petali, attornianti un bottone, ripiegati nel lembo superiore e framezzato dalle punte foglioline. Cfr. *punteggiato.* La rosa normale ha cinque petali.

ROSTRATO. — L'*imbeccato* dell'aquila.

ROTANTE. — Per il pavone che mette la coda in rota.

ROTELLA. — Figura a foggia di scudetto circolare, più grande dei bisanti e dei tortelli, generalmente caricata di figure e che può essere *raggiante.*

ROVESCIATO. — Figura voltata sossopra.

ROVINATO. — Edificio diroccato.

RUOTA. — Di cinque raggi e può averne di più.

RUOTA DENTATA. — Per meccanismi.

RUOTA DA MOLINO. — A pale.

RUOTA DI SANTA CATERINA. — Armata di lame per tortura.

S

SAGOMATO. — Scudo coi lembi a frastagli mistilinei.

SALIENTE. — Animali di unghia fessa meno i bovini ed i liocorni che sono o ritti o rampicantisi su qualche figura. Cfr. *ritto*.

SANGUINOSO. — Testa od altre membra *recise* o *strappate* che stillano sangue. Cfr. *pietà*.

SARACINESCA (CON). — Quando un edificio ne è munito.

SBARRA. — Pezza onorevole che scende, nello scudo, da sinistra, diagonalmente, a destra.

SBARRA (IN). — Figura posta nella direzione della sbarra.

SBARRATO. — Campo o pezza, ripieni di sbarre, accollate, ma in numero pari.

SBOCCIATO. — Speciale fioritura del giglio di Firenze. Cfr. *bottonato*.

SCACCIATO. — Campo o pezza ripieni di scacchi o quadretti che si contano per *tiri* (tratti verticali) e per *file* (orizzontali).

SCAGLIONATO. — Campo o pezza ripieni di scaglioni, aderenti, sempre in numero pari.

SCAGLIONE. — Pezza onorevole, composta di una sbarra e di una banda che si uniscono ad angolo verso il capo.

SCAGLIONE (IN). — Figure ordinate secondo la direzione araldica dello scaglione.

SCALINATO. — Linea di contorno e figure fatte a scalini.

SCANALATO. — Linea di contorno a semicerchi concavi ed appressati. Cfr. *cannellato*.

SCAPIGLIATO. — Testa coi capelli scompigliati, arruffati o sparpagliati.

SCIMITARRA. — Spada, ossia sciabola, ricurva. Cfr. *spada*.

SCINTILLANTE. — Che esce in scintille.

SCODATO. — Leoni, liocorni, leopardi od aquile colla coda mozza.

SCORRENTE. — Dei fiumi.

SCREZIATO. — Animali colla pelle e colle ali macchiettate. Cfr. *macchiato*.

SCORCIATO. — Per le pezze che dovrebbero toccare i lembi dello scudo e si fanno più corte.

SCUDETTO. — Pezza foggiata a piccolo scudo d'armi.

SDRAIATO. — Serve per gli animali distesi a giacere. Cfr. *accovacciato, accosciato*.

SECONDO (DEL). — Cfr. *medesimo (del), primo (del)*.

SEDILE DI BOTTE. — Tre fasce diminuite e scorciate, quasi tre travi, poste una sull'altra.

SEDUTO. — Per gli animali che riposano sul treno posteriore. Cfr. *accosciato, accovacciato*.

SEI FOGLIE. — Foglia a sei lobi. Cfr. *quadrifoglio*.

SELLATO. — Cavallo colla sella e briglia.

SELVATICO. — Uomo irsuto cinto e coronato di foglie, talora colla clava e colla spoglia ferina sulle spalle.

SEMIPARTITO TRONCATO. — Tre punti dati da due linee di partizione.

SEMITRONCATO PARTITO. — Divisione dello scudo in tre punti con due partizioni. Cfr. *partito semitroncato*.

SEMIVOLO. — L'ala di destra; se è la sinistra si dice e s'intende dell'aquila. Cfr. *volo*.

SERAFINO. — Testa di puttino, in maestà contornata da sei ali.

SFERA DEL FUOCO. — Fascia concava, scintillante all'ingiù, d'oro.

SFOGLIATO. — Alberi, arbusti, pianticelle senza fronde e foglie.

SINISTRA. — Dello scudo e pezze; ed è alla destra di chi guarda. Cfr. *destra*.

SINISTRATO. — Figura che è *accompagnata* od *accostata* da altra, a sinistra. Cfr. *addestrato*.

SLANCIATO. — Il cervo, il daino, il camoscio ed altri mammiferi di selvaggina che spiccano i loro grandi salti di corsa.

SMALTI. — Tanto i *metalli*, quanto i *colori* e le *pellicce*. Di più, in Italia, usasi, non infrequentemente, il *campo di cielo*.

SMUSSATO. — Arma o pezza araldica di punta, alla quale si è data lo smusso tagliato; il canto vivo.

SOLE. — Si raffigura tondo e figurato, raggiante di otto raggi acuti alternati ad altrettanti ondeggiati ed è smaltato d'oro. Cfr. *orizzontale, ombra di sole*.

SONAGLIATO. — Attributo di animali, per lo più falconi, coi sonagli. Cfr. *accampanato*.

SOPRACARICATO. — Figura che ne carica un'altra già caricante il campo.

SORANTE. — Uccello che sta spiccando il volo, come i falconieri facevano *sorare* i loro uccelli di preda per esercizio od a giuoco.

SORMONTATO. — Di una pezza o figura alla quale un'altra sta sopra, ma non vi si appoggia. Cfr. *sostenuto, cimato, accompagnato*.

SOSTEGNI. — Animali, o figure (non umane) che sostengono lo scudo ai fianchi. Cfr. *tenenti*.

SOSTENENTE. — Cfr. *sostenuto*.

SOSTENUTO. — *Cimata* è una figura che ne porta un'altra; quella che è portata dicesi *sostenuta*. Ed anche per una colonna, un albero ed altre figure lunghe, *sostenute* da uno o da due animali rampanti sul tronco o sul fusto. Cfr. *fondato, nodrito, movente, uscente, appoggiato.*

SPACCATO. — Monte, bomba, granata, scoppiati; melagrana, popone, aperti.

SPADA. — Senza dirlo, si fa d'argento ed è guernita d'oro, posta in palo.

SPARSO. — Del campo o pezza ricoperta di figure identiche, disposte a filari scambiati e quelle che toccano i lembi ne rimangono scorciate. Se le figure sono stelle può dirsi *stellato;* se bisanti *addenaiato;* se gigli *gigliato;* se biglietti *bigliettato.*

SPAURITO. — Quando il gatto sta ritto.

SPAVENTATO. — Cavallo che si drizza sulle reni.

SPERA (COLLA). — Stella con aureola luminosa e raggiante.

SPEZZATO. — Per oggetti infranti: lance, bordoni, pignatte, pezze onorevoli, disgiunte, ecc.

SPEZZATURA. — Variante introdotta in un'arma per distinguerla da quella di altre linee della casa.

SPIEGATO. — Ali aperte; l'aquila le ha sempre. Cfr. *sorante.*

SPIGATO. — Graminacea che ha spighe, od in numero o con varietà di smalti.

SPINA PESCE (A). — Linea di contorno con angoli, rientranti e taglienti a lunghi lati.

SPOGLIA. — Pelle di fiera.

SPRONELLA. — Stelletta dello sprone; normalmente ha sei punte ed è forata.

SPRONELLA ACCOLLATA. — Col gambo o collo dello sprone.

SQUAMATO-SQUAMOSO. — Per le squame singolari dei pesci o per la figura a foggia di squame che riempie il campo o pezza. Cfr. *piumato.*

SRADICATO. — Quando si vedono le radici di una pianta con altro smalto. La pianta si figura normalmente sradicata. Epperò sarebbe superfluo indicarlo. Cfr. *strappato.*

STECCONATA-PALIZZATA. — Figura di una fascia attraversante tre pali, il tutto scorciato.

STELLA. — Figura araldica di cinque punte o *raggi.* Se di sei, *stella* (6); di sette, *stella* (7); di otto, *stella* (8); di sedici, *stella* (16). Cfr. *cometa.*

STELLATO. — Sparso di stelle.

STRAPPATO. — Testa o membro di animale, non *recisi,* ma *divelti* a forza e insorgendo, tantochè rimangono brandelli, piume, peli. Cfr. *Sradicato.*

SVOLAZZI. — Ornamenti esteriori frastagliati e smaltati (*generalmente con gli smalti dell'arma a meno che siano di concessione*), scendenti dalla cappa dell'elmo.

T

TAGLIATO. — Partizione diagonale dall'alsa a sinistra, al basso a destra e come le altre partizioni può farsi con qualunque linea di contorno.

TAU CROCE DI SANT'ANTONIO.

TENENTE. — Sostegno dello scudo di persona umana; qualificativa di chi tiene qualche figura. Cfr. *Imbavagliato.*

TENENTE — Che tiene. Cfr. *Afferrante, impugnante.*

TERRENO. — Striscia di terra al naturale nella punta dello scudo, che può essere *ristretta.* Cfr. *pianura.*

TERZA — Tre striscie parallele, per lo più rettilinee, che si possono disporre nelle varie direzioni araldiche. Cfr. *gemelle.*

TESCHIO DI CERVO. — Scarnato e di fronte.

TIRO. — Linea di partizione e numero degli scacchi nel senso orizzontale di una scaccata. Cfr. *fila.*

TORRE. — Edificio fortificato, eminente, tondo e merlato alla guelfa di tre pezzi. Le varianti indicarle e può farsi a più *palchi* ed anche *coperta.*

TORRICELLATO. — Edificio forte, munito di torricelle.

TORTELLO. — Tondino di colore. Cfr. *Palla.*

TORTELLO - BISANTE. — Tondino mezzo colore e mezzo metallo.

TORTIGLIONE. — Il cercine che fascia la fronte e nuca della testa di moro. Cfr. *cercine.*

TRAFITTO. — Trapassato da arma di punta.

TRIANGOLATO. — Campo o pezza, coperto di triangoli, aderenti per tutti i lati e di smalti scambiati.

TRIFOGLIATO. — Linea di contorno. Cfr. *croce.*

TRIFOGLIO. — Foglia araldica di tre lobi, male ordinati, colla codetta girata. Cfr. *Trifogliato.*

TRINACRIA - TRIQUETRA. — Testa femminile con tre gambe piegate da essa moventi.

TRINCIATO. — Partizione diagonale dall'alto a destra, al basso a sinistra.

TRIQUETRA. — Cfr. *Trinacria.*

TRONCATO. — Partizione orizzontale ed a metà dello scudo, o di pezze e figure.

TRONCATO SEMIPARTITO. — Combinazione di due partizioni che dà tre punti.

TUTTO (SUL). — Scudetto caricante il centro di un inquarto.

TUTTO (SUL) DEL TUTTO. — Scudetto caricante un sul tutto.

TUTTO (IL). — Locuzione abbreviativa, che si adopera nel blasonare parecchie figure smaltate ad un modo.

U

UNGHIATO. — Per le unghie degli animali ma non del leone e degli uccelli grifagni. Cfr. *armato.*

UNO ACCANTO ALL'ALTRO. — Più figure ordinate in fascia.

UNO ALL'ALTRO. — Figura posta sulla partizione di campo di diverso smalto e che li alterna.

UNO NELL'ALTRO. — Figure identiche caricanti diversi campi e che scambiano gli smalti.

UNO SULL'ALTRO. — Figure poste una sopra l'altra.

USCENTE. — Figura che esce da una partizione, da una pezza o da un lembo dello scudo. Cfr. *nascente, movente.*

V

VAIATO. — Pezza piena di vaio minuto.

VAIO. — Pelliccia araldica di quattro file di pezze accampanate ed alternate di argento e di azzurro. Il vaio conta tanto metallo quanto colore. I francesi hanno un nome speciale (beffrov) per il vaio di meno di tre file; basta indicarlo. Quando il vaio ha smalti diversi, occorre dirlo.

VAIO IN PALO. — Se le pezze dello stesso smalto stanno una sull'altro e si toccano.

VAIO MINUTO. — Se le file sono più di quattro.

VENTAROLA. — Girevole sui comignoli degli edifici che col suo volgersi a tutti i venti ne indica la direzione. Quindi meglio a ventarola che *banderuolato.*

VENTO. — Testa di putto, di profilo, soffiante con forza, col soffio raffigurato da un fascio di lineette uscenti dalla bocca, e divergenti. La testa può muoversi da una nuvola.

VERSO (NEL) DELLA PEZZA. — Per le figure lunghe o che hanno una posizione di equilibrio, disposta parallelamente sulla pezza.

VESTITO. — Scudo diviso da quattro linee di partizione che riuniscono fra loro la metà dei lembi e dànno un grande rombo.

VESTITO. — Per le persone o loro membra che portano vesti. Cfr. *guarnito.*

VETTA - CIMA. — Sommità di un monte. Cfr. *monte.*

VIGILANZA. — Il sassolino tenuto dalla grue colla piota alzata.

VIGANTE. — Nave sull'acqua. Cfr. *nuotante.*

VOLANTE. — Che vola e se ne indica la direzione blasonica.

VOLO. — Le due ali dell'aquila. Cfr. *semivolo.*

VUOTATO. — Figura alla quale se ne sovrappone una simile ma diminuita e smaltata del campo. Cfr. *ripieno.*

Z

ZAMPILLANTE. — Attributo di fontana che schizza acqua.

ALLEGATO N. 1.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Veduta la domanda di . . . . diretta ad ottenere la concessione del titolo trasmissibile di .

Veduti gli atti prodotti a corredo di questa domanda;

Udito il Nostro Commissario presso la Consulta araldica;

Veduto l'art. 4 del Nostro decreto in data 9 ottobre 1930-VIII, n. 1405;

Veduto l'art. 79 dello Statuto fondamentale del Regno;

Sulla proposta del Duce del Fascismo, Capo del Governo;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Concediamo a . . . .
del fu . . . . nato in . . . .
il . . . . . il titolo di .
. . . .

Il Duce del Fascismo, Capo del Governo, è incaricato dell'esecuzione del presente decreto, che sarà registrato alla Corte dei conti e trascritto nei registri della Consulta araldica e dell'Archivio di Stato in Roma.

Dato a . . . . .

ALLEGATO N. 2.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Ci piacque con Nostro decreto in data
. . .

Ed essendo stato il detto Nostro decreto registrato, come avevamo ordinato, alla Corte dei conti e trascritto nei registri della Consulta araldica e dell'Archivio di Stato in Roma, Vogliamo ora spedire solenne documento della accordata Grazia al titolare. Perciò in virtù della Nostra Autorità Reale e costituzionale, autorizziamo . .
. . .

Dichiariamo inoltre dovere i medesimi e la loro famiglia essere iscritti di conformità nel Libro d'oro della nobiltà italiana, ed avere il diritto di fare uso dello stemma gentilizio miniato nel foglio qui annesso, che è:

. . . .

Lo scudo sarà pel titolare e per i suoi discendenti successori nel titolo di . . . .
. . . . . fregiato di ornamenti . . . .
. . . .

Quanto agli altri discendenti, esso scudo sarà, se maschi, fregiato delle speciali ornamentazioni stabilite per gli ultrogeniti di famiglia.

Comandiamo poi a tutte le Autorità civili e militari di riconoscere e di mantenere al . . . .
. . . . i diritti specificati in queste Nostre Lettere Patenti, le quali saranno sigillate con Nostro Sigillo Reale, firmato da Noi e dal Duce del Fascismo, Capo del Governo e trascritte alla Consulta araldica.

Dato a . . . .

Firmato: . . . .

Controfirmato: . . . . . .

ALLEGATO N. 3.

IL DUCE DEL FASCISMO
CAPO DEL GOVERNO

Veduta la domanda . . . . diretta ad ottenere il riconoscimento del titolo . . . .
e dello stemma gentilizio e la iscrizione della sua famiglia nel Libro d'oro della nobiltà italiana;

Veduti gli atti presentati a corredo di questa domanda;

Udito il Commissario del Re Imperatore presso la Consulta araldica, nelle sue conclusioni;

Udita la Giunta permanente araldica;

Veduti gli articoli 4 e 6 dell'Ordinamento dello stato nobiliare italiano, approvato con R. decreto 7 giugno 1943, n. 651;

Salvi sempre eventuali diritti di terzi interessati;

DECRETA:

1° Spettare a . . . .
nato a . . . . il . . . .
i . . . titol . . . di . . . .

2° Dovere i medesim e la sua famiglia essere iscritto nel Libro d'oro della nobiltà italiana, ed avere il diritto di far uso dello stemma gentilizio miniato nel foglio qui annesso, che è: . . . .
. . . .

Lo scudo sarà pel titolare e pei suoi discendenti successori nel titol . . . .
. . . .
fregiato di ornamenti . . . .
. . . .
col cercine e gli svolazzi . . . .

Quanto agli altri discendenti, esso sarà, se maschi, fregiato delle speciali ornamentazioni stabilite per gli ultrogeniti di famiglia . . . .
. . . .
e, se femmine, degli ornamenti speciali femminili e nobiliari.

Roma, addì . . . .

IL DUCE DEL FASCISMO
CAPO DEL GOVERNO
firmato: . . . .

Trascritto nei registri della Consulta araldica oggi
. . . .

IL CANCELLIERE DELLA CONSULTA ARALDICA

Visto:
IL COMMISSARIO DEL RE IMPERATORE

ALLEGATO N. 4.

IL CANCELLIERE

Attesta che nel Libro d'oro della nobiltà italiana conservato secondo il disposto dell'art. 41 . . . . .
. . . . trovasi inscritto al vol. . . . . pag. . . . . . .
col titolo di . . . .
. . . .
. . . .
. . . .
. . . .

Roma, addì . . . .

IL CANCELLIERE DELLA CONSULTA ARALDICA

Visto:
IL COMMISSARIO DEL RE IMPERATORE
presso la Consulta araldica

TESSERA
NOBILIARE

REGNO D'ITALIA
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
CONSULTA ARALDICA

Firma del titolare ....

Domicilio ....

Data di emissione .... (Valevole per 5 anni)

TESSERA N. ....

Il ....

.... di ....

e di ....

nato a ....

e inscritto nel Libro d'Oro della Nobiltà Italiana (Vol. .... pag. ....) con i .... titol.... di

....

....

....

....

....

....

....

....

....

Stemma: ....

....

....

....

....

....

....

....

....

IL CANCELLIERE
DELLA CONSULTA ARALDICA

Visto: IL COMMISSARIO
DI S. M. IL RE IMPERATORE
PRESSO LA CONSULTA ARALDICA

ALLEGATO N. 5.

(Foglio intero — facciata superiore esterna)

AFFARE . . . .

CONSULTA ARALDICA

TABELLA

per l'iscrizione nel Libro d'Oro della Nobiltà Italiana

Annessa al Voto N. . . . . .

(Facciata interna del foglio)

VOLUME . . . . . .   PAGINA . . . . . .

FAMIGLIA ....

originaria di . . . . Residente a . . . .

TITOLI	TRASMISSIBILITÀ	ORIGINE	STEMMA	DELIBERAZIONI

IL COMMISSARIO DEL RE IMPERATORE

ALLEGATO N. 6.

(Foglio intero — facciata superiore esterna)

AFFARE . . . .

CONSULTA ARALDICA

TABELLA

per l'iscrizione nel Libro d'Oro della Nobiltà Italiana

Annessa al Voto N. . . . . .

(Facciata interna del foglio)

VOLUME . . . . . .   PAGINA . . . . . .

FAMIGLIA ....

originaria di . . . . Residente a . . . .

TITOLI	TRASMISSIBILITÀ	ORIGINE	STEMMA	DELIBERAZIONI

IL COMMISSARIO DEL RE IMPERATORE

ALLEGATO N. 7.

(Foglio intero — facciata superiore esterna)

AFFARE . . . . N. . . . .

CONSULTA ARALDICA

TABELLA

per l'iscrizione nel Libro Araldico dei titolari stranieri

Annessa al Voto N. . . . . .

(Facciata interna del foglio)

VOLUME . . . . . . PAGINA . . . . . .

FAMIGLIA.........................

originaria di . . . . Residente a . . . .

TITOLI	TRASMISSIBILITÀ	ORIGINE	STEMMA	DELIBERAZIONI

. . . . *li* . . . .

IL COMMISSARIO DEL RE IMPERATORE

ALLEGATO N. 8.

(Foglio intero — facciata superiore esterna)

AFFARE . . . . N. . . . .

CONSULTA ARALDICA

TABELLA

per l'iscrizione nel Libro Araldico della cittadinanza

Annessa al Voto N. . . . .

(Facciata interna del foglio)

Numero d'ordine	Nome della famiglia	Paese		Origine dello stemma	Stemma	Trasmissibilità	Deliberazioni
		di origine	di residenza				

. . . . *li* . . . .

IL COMMISSARIO DEL RE IMPERATORE

ALLEGATO N. 9.

(Facciata esterna)

AFFARE . . . . N. . . . .

CONSULTA ARALDICA

TABELLA

per l'iscrizione nel Libro Araldico degli Enti Morali

Annessa al Voto N. . . . .

(Facciata interna)

Numero d'ordine	Denominazione dell'Ente	Descrizione stemma o emblema	Deliberazioni

. . . . *li* . . . .

L COMMISSARIO DEL RE IMPERATORE

ALLEGATO N. 10.

N. d'Archivio . . . *N. d'ordine* . . .

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

R. CONSULTA ARALDICA DEL REGNO

Cognome . . . .

Nome . . . . di . . . . di . . . .

Nato a . . . . il . . . .

Titoli . . . .

. . . .

. . . .

. . . .

. . . .

Decreti . . . .

Stemma . . . .

. . . .

. . . .

. . . .

. . . .

Decreti . . . .

Libro d'Oro Vol. . . . . pag. . . . . El. d'iscr.

Note . . . .

LONGO LUIGI VITTORIO, *direttore* — GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore agg.* SANTI RAFFAELE, *gerente*

(710184) Roma — Istituto Poligrafico dello Stato — G. C.

PREZZO L. 4